

Direzione: SERVIZIO ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

Area: AREA STRUTTURA AMM.DI SUPP. AL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MIS.
RESTRITTIVE DELLA LIB. PERSONALE E AL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00499 del 05/09/2023

Proposta n. 1359 del 29/08/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Servizio di sportello per i diritti dei detenuti - Istituti penitenziari Macroaree territoriali Lazio-Centro e Lazio-Sud: adozione schemi di accordo con "Sapienza Università di Roma", "Università degli Studi Roma Tre", "Università degli Studi di Roma Tor Vergata" e "Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale". Impegno di spesa esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e prenotazione impegno di spesa esercizio finanziario 2026.

Proponente:

Estensore	MESSALE MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MESSALE MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	MESSALE MASSIMO	_____firma digitale_____
Direttore	AD INTERIM V. IALONGO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	VENANZI GIORGIO	_____firma digitale_____
Responsabile Finanziario		_____

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 1359 del 29/08/2023

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
------------------	----------	---------------------------	------	---------	--------------------------

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000U0C015	2023	3.696,00	01.03 1.03.02.11.999
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

2)	I	U0000U0C015	2023	11.088,00	01.03 1.03.02.11.999
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

3)	I	U0000U0C015	2023	7.896,00	01.03 1.03.02.11.999
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

4)	I	U0000U0C015	2023	8.856,00	01.03 1.03.02.11.999
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

5)	I	U0000U0C015	2024	7.392,00	01.03 1.03.02.11.999
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

PGC Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.		Accertamento			
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
6)	I	U0000U0C015	2024	22.176,00	01.03 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
7)	I	U0000U0C015	2024	15.792,00	01.03 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
8)	I	U0000U0C015	2024	17.712,00	01.03 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
9)	I	U0000U0C015	2025	7.392,00	01.03 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
10)	I	U0000U0C015	2025	22.176,00	01.03 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					

PGC Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.		Accertamento			
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
11)	I	U0000U0C015	2025	15.792,00	01.03 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
12)	I	U0000U0C015	2025	17.712,00	01.03 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
13)	I	U0000U0C015	2026	3.696,00	01.03 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
14)	I	U0000U0C015	2026	11.088,00	01.03 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					
15)	I	U0000U0C015	2026	7.896,00	01.03 1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA					
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE					

PGC Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

16)	I	U0000U0C015	2026	8.856,00	01.03 1.03.02.11.999
-----	---	-------------	------	----------	----------------------

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

Copia

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 1359 del 29/08/2023

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Servizio di sportello per i diritti dei detenuti - Istituti penitenziari Macroaree territoriali Lazio-Centro e Lazio-Sud: adozione schemi di accordo con "Sapienza Università di Roma", "Università degli Studi Roma Tre", "Università degli Studi di Roma Tor Vergata" e "Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale". Impegno di spesa esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e prenotazione impegno di spesa esercizio finanziario 2026.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Servizio di sportello per i diritti dei detenuti - Istituti penitenziari Macroaree territoriali Lazio-Centro e Lazio-Sud: adozione schemi di accordo con "Sapienza Università di Roma", "Università degli Studi Roma Tre", "Università degli Studi di Roma Tor Vergata" e "Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale". Impegno di spesa esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e prenotazione impegno di spesa esercizio finanziario 2026.	01/03	1.03.02.11.999	U0000U0C015

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2023	Agosto	3.696,00	Dicembre	3.696,00
2024	Gennaio	7.392,00	Dicembre	7.392,00
2025	Gennaio	7.392,00	Dicembre	7.392,00
2026	Gennaio	3.696,00	Dicembre	3.696,00
	Totale	22.176,00	Totale	22.176,00

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Servizio di sportello per i diritti dei detenuti - Istituti penitenziari Macroaree territoriali Lazio-Centro e Lazio-Sud: adozione schemi di accordo con "Sapienza Università di Roma", "Università degli Studi Roma Tre", "Università degli Studi di Roma Tor Vergata" e "Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale". Impegno di spesa esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e prenotazione impegno di spesa esercizio finanziario 2026.	01/03	1.03.02.11.999	U0000U0C015

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2023	Agosto	11.088,00	Dicembre	11.088,00
2024	Gennaio	22.176,00	Dicembre	22.176,00
2025	Gennaio	22.176,00	Dicembre	22.176,00
2026	Gennaio	11.088,00	Dicembre	11.088,00
	Totale	66.528,00	Totale	66.528,00

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
------------	--	--	-------------------------	--	--

Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		Servizio di sportello per i diritti dei detenuti - Istituti penitenziari Macroaree territoriali Lazio-Centro e Lazio-Sud: adozione schemi di accordo con "Sapienza Università di Roma", "Università degli Studi Roma Tre", "Università degli Studi di Roma Tor Vergata" e "Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale". Impegno di spesa esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e prenotazione impegno di spesa esercizio finanziario 2026.	01/03	1.03.02.11.999	U0000U0C015

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2023	Agosto	7.896,00	Dicembre	7.896,00
2024	Gennaio	15.792,00	Dicembre	15.792,00
2025	Gennaio	15.792,00	Dicembre	15.792,00
2026	Gennaio	7.896,00	Dicembre	7.896,00
	Totale	47.376,00	Totale	47.376,00

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
4		Servizio di sportello per i diritti dei detenuti - Istituti penitenziari Macroaree territoriali Lazio-Centro e Lazio-Sud: adozione schemi di accordo con "Sapienza Università di Roma", "Università degli Studi Roma Tre", "Università degli Studi di Roma Tor Vergata" e "Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale". Impegno di spesa esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e prenotazione impegno di spesa esercizio finanziario 2026.	01/03	1.03.02.11.999	U0000U0C015

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2023	Agosto	8.856,00	Dicembre	8.856,00
2024	Gennaio	17.712,00	Dicembre	17.712,00
2025	Gennaio	17.712,00	Dicembre	17.712,00
2026	Gennaio	8.856,00	Dicembre	8.856,00
	Totale	53.136,00	Totale	53.136,00

Oggetto: Servizio di sportello per i diritti dei detenuti - Istituti penitenziari Macroaree territoriali Lazio-Centro e Lazio-Sud: adozione schemi di accordo con “Sapienza Università di Roma”, “Università degli Studi Roma Tre”, “Università degli Studi di Roma Tor Vergata” e “Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale”. Impegno di spesa esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e prenotazione impegno di spesa esercizio finanziario 2026.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, 7, 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107);

PRESO ATTO che la direzione del servizio “Organismi di controllo e garanzia” risulta allo stato vacante;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 7 giugno 2023, n. U00026, con cui il sottoscritto ing. Vincenzo Ialongo è stato designato allo svolgimento delle funzioni vicarie di segretario generale del Consiglio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 7, con cui, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 19, al dott. Massimo Messale è stato conferito l'incarico di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza”, (per il seguito, *breviter*, “Struttura amministrativa di supporto”), istituita nell'ambito del servizio “Coordinamento organismi di controllo e garanzia”, ora servizio “Organismi di controllo e garanzia”;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 13, con cui il Prof. Stefano Anastasia è stato eletto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio” (di seguito, *breviter*, “Garante”);

VISTI della l.r. 31/2003, in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, ultimo periodo che prevede la facoltà per il Garante di adottare “decisioni” e “direttive”;
- l'articolo 5, che disciplina le composite e distinte funzioni istituzionali di competenza del Garante;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4, 28, 29 e 32, paragrafo 4 nonché il considerando (81);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 2-quaterdecies, comma 2, a termini del quale “*Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.*”;

CONSIDERATO CHE:

- il Garante, con decisione 21 marzo 2023, n. 3, ha ritenuto utile, ai fini di un compiuto e puntuale svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, assicurare la continuità del servizio di sportello per i diritti dei detenuti (di seguito, *breviter*, “Servizio”), attraverso l'attivazione di sportelli dedicati presso gli istituti penitenziari del Lazio in possesso dei necessari presupposti, in quanto la presenza continuativa di operatori professionali qualificati presso gli stessi consente di analizzare lo stato in cui versano i detenuti in termini di problematiche, difficoltà e disagi nell'affermazione e nell'esercizio dei loro diritti;
- il Garante, con la decisione di cui al capoverso precedente, ha conclusivamente formulato alla Struttura amministrativa di supporto l'indirizzo di procedere alla verifica della possibilità di poter cooperare, mediante appositi accordi, con le università pubbliche della Regione Lazio per l'erogazione del Servizio;
- la Struttura amministrativa di supporto, valutata come fattibile tale soluzione relativamente al Consiglio regionale, attivo in tal caso per conto del Garante, ha consequenzialmente inoltrato, a ciascuna delle cinque università pubbliche della Regione Lazio, una missiva con cui si è richiesto alle stesse di significare, in ordine di precedenza:

- il loro eventuale interesse a stipulare un accordo (convenzione) finalizzato all'erogazione del Servizio;
- l'esistenza, subordinatamente all'interesse di cui prima, delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della l. 241/1990 e successive modifiche e di quelle di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche (ora articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), necessarie affinché l'accordo stesso non rientri nell'ambito di applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici;
- in merito alle missive di cui al capoverso precedente, entro la scadenza in esse indicata:
 - hanno riscontrato favorevolmente la rispettiva missiva le seguenti università: Sapienza Università di Roma; Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Università degli Studi Roma Tre; Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
 - non ha riscontrato la relativa missiva l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo;
- a seguito del riscontro favorevole da parte delle università di cui al capoverso precedente la Struttura amministrativa di supporto ha adottato una apposita relazione, acquisita al prot. CRL RU 13542.I. del 31 maggio 2023 (di seguito, *breviter*, “Relazione”), con cui ha, tra l'altro:
 - descritto in che cosa consiste il Servizio e le attività in cui lo stesso fattivamente si declina;
 - individuato, al fine di assicurare un'erogazione del Servizio ispirata, in coerenza con la ricordata decisione del Garante, a criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale, le tre Macroaree territoriali di seguito riportate, con cui ripartisce il territorio regionale e alle quali associa, in rapporto alla loro dislocazione geografica, i relativi istituti penitenziari:
 - Macroarea territoriale Lazio-Nord, in cui sono comprese: la Casa di reclusione di Civitavecchia, la Casa circondariale di Civitavecchia Nuovo Complesso, la Casa Circondariale di Rieti e la Casa Circondariale di Viterbo;
 - Macroarea territoriale Lazio-Centro, in cui sono comprese: la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, la Casa di Reclusione Roma Rebibbia, la Casa Circondariale “Germana Stefanini” di Roma Rebibbia Femminile, la Casa Circondariale di Roma Rebibbia Terza Casa ICAT, la Casa Circondariale “Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso e la Casa Circondariale di Velletri;
 - Macroarea territoriale Lazio-Sud, in cui sono comprese: la Casa Circondariale “S. Domenico” di Cassino, la Casa Circondariale “Giuseppe Pagliei” di Frosinone e la Casa Circondariale di Latina;
 - specificato, ai fini di un adeguato proporzionamento della fornitura del Servizio – anche in un'ottica di equilibrato contemperamento/bilanciamento tra il livello qualitativo del Servizio stesso e l'entità delle risorse finanziarie a esso destinabili – i fattori che impattano sullo stesso all'interno dei singoli istituti penitenziari ossia:
 - il numero delle persone detenute/ristrette in ciascuno di essi;
 - la loro complessità e specificità;
 - le situazioni fattuali e operative rilevate direttamente negli stessi e/o segnalate/osservate in sede di monitoraggio;

- definito:
 - il numero di ingressi mensili/annuali da assicurare all'interno di ogni istituto penitenziario in rapporto ai fattori di cui al capoverso precedente;
 - l'assegnazione degli istituti penitenziari alle diverse università sulla base dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale individuati, ma anche delle anteriori esperienze/conoscenze pratiche e operative maturate da tre delle quattro università (Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale) in occasione di precedenti forniture del Servizio;
- stabilito i fattori/criteri in base ai quali stimare, ragionevolmente, il ristoro annuo delle spese sostenute dalle singole università per l'erogazione del Servizio – ristoro, in luogo di un corrispettivo, in conseguenza del fatto che trattasi di accordi tra pubbliche amministrazioni ex articolo 15, comma 1 della l. 241/1990 e successive modifiche, non rientranti quindi nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici – ossia:
 - il numero di ingressi mensili/annuali all'interno dei singoli istituti penitenziari assegnati all'università;
 - il numero di ore di attività svolte dall'operatore interessato all'interno dell'istituto penitenziario in occasione di ogni singolo ingresso;
 - il numero di ore stimato come congruo, successivamente a ogni singolo ingresso in istituto penitenziario, per lo svolgimento, al di fuori di esso, dell'attività di reportistica e/o di confronto con la Struttura amministrativa di supporto da parte dell'operatore interessato;
 - il ristoro orario dell'operatore interessato;
 - l'eventuale distanza chilometrica che separa il singolo istituto penitenziario dalla sede dell'università, al ricorrere di certe condizioni;
- determinato, per ciascuna università, l'entità del ristoro, per singolo ingresso e annuale, per le spese sostenute per il Servizio, comprensivo anche dell'eventuale ristoro forfettario per spostamenti funzionali all'erogazione del Servizio stesso;
- chiarito i termini e le modalità per il versamento alle università del ristoro annuo di cui al capoverso precedente, ipotizzando una durata di anni 3 (tre) dell'accordo da sottoscrivere con ognuna di esse;

CONSIDERATO CHE:

- la Struttura amministrativa di supporto, in considerazione di quanto esposto nel paragrafo precedente, ha trasmesso uno schema di accordo in bozza alle università Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ossia alle quattro università che, sussistendone le condizioni di legge, hanno manifestato il proprio interesse a erogare il Servizio in collaborazione/cooperazione con il Garante, in quanto allo stesso corrisponde una convergenza sinergica su attività di interesse comune, da svolgere in modo condiviso/coordinato, ancorché tese a soddisfare/perseguire differenti esigenze/missioni istituzionali (fini pubblici) dei due soggetti coinvolti;

- le bozze di schema di accordo di cui al capoverso precedente – in rapporto ai criteri/fattori richiamati, agli ingressi mensili/annuali previsti negli istituti penitenziari interessati, alla dislocazione geografica di quest’ultimi, al volume e al livello qualitativo richiesti per le attività in cui si articola il Servizio nonché alle effettive potenzialità operative delle università rispetto allo stesso – prevedono che:
 - le università Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Università degli Studi Roma Tre assicurino complessivamente l’erogazione del Servizio negli istituti penitenziari situati nella Macroarea territoriale Lazio-Centro e, più esattamente:
 - Sapienza Università di Roma: Casa Circondariale “Raffele Cinotti” Rebibbia di Roma Nuovo Complesso - Sezioni G8, G9 e G6;
 - Università degli Studi di Roma Tor Vergata: Casa Circondariale “Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso, sezioni G11, G12 e G14 e Casa Circondariale di Velletri;
 - Università degli Studi Roma Tre: Casa di Reclusione Roma Rebibbia, Casa Circondariale “Germana Stefanini” di Roma Rebibbia Femminile, Casa Circondariale di Roma Rebibbia Terza Casa ICAT e Casa Circondariale di Roma Regina Coeli;
 - l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale assicuri l’erogazione del Servizio negli istituti penitenziari dislocati nella Macroarea territoriale Lazio-Sud e, dunque: Casa Circondariale “S. Domenico” di Cassino, Casa Circondariale “Giuseppe Pagliei” di Frosinone e Casa Circondariale di Latina;
- all’interno degli istituti penitenziari compresi nelle due Macroaree territoriali di cui al capoverso precedente, come si ricava dalla Relazione, risulta detenuta oltre il 76 per cento della popolazione carceraria dell’anno 2022 e sono programmati più del 76 per cento del totale degli ingressi annuali;

CONSIDERATO che:

- con ciascuna delle quattro università di cui al paragrafo precedente è stato avviato, successivamente alla trasmissione del rispettivo schema di accordo in bozza, un confronto informale sullo stesso, al fine di addivenire a una sostanziale condivisione del relativo contenuto, anche attraverso integrazioni concordate e coerenti con quanto previsto nella Relazione;
- raggiunta con ciascuna delle quattro università la sostanziale condivisione del contenuto del rispettivo schema di accordo in bozza, la Struttura amministrativa di supporto ha provveduto a trasmettere formalmente lo schema di accordo alle università stesse e, più precisamente:
 - con nota acquisita al prot. CRL RU 18006.U. del 20 luglio 2023, all’Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza;
 - con nota acquisita al prot. CRL RU 18012.U. del 20 luglio 2023, all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
 - con nota acquisita al prot. CRL RU 18014.U. del 20 luglio 2023, all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
 - con nota acquisita al prot. CRL RU 18031.U. del 20 luglio 2023, alla Sapienza Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza;

- le quattro università hanno riscontrato le note di cui al capoverso precedente con la formale adozione e/o condivisione, da parte degli organi competenti, dello schema di accordo loro trasmesso, nei termini di seguito indicati:
 - Università degli Studi di Roma Tre, con atto acquisito al Ns. prot. CRL RU 18104.I. del 21 luglio 2023;
 - Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con atto acquisito al Ns. prot. CRL RU 18845.I. del 1° agosto 2023;
 - Sapienza Università di Roma, con atto acquisito al Ns. prot. CRL RU 18899.I. del 1° agosto 2023;
 - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con atto acquisito al Ns. prot. CRL RU 18990.I. del 2 agosto 2023;

CONSIDERATO che:

- ciascuno degli schemi di accordo di cui al paragrafo precedente si conforma puntualmente ai contenuti della Relazione, in quanto:
 - ad attività in cui si declina il Servizio;
 - a criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale per l'erogazione del Servizio;
 - a fattori che impattano sul Servizio all'interno dei singoli istituti penitenziari e, in via correlata, a numero di ingressi mensili/annuali da assicurare all'interno di ognuno di essi;
 - ad assegnazione degli istituti penitenziari alle diverse università sulla base dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale individuati e delle anteriori esperienze/conoscenze pratiche e operative;
 - a fattori/criteri in base ai quali stimare il ristoro annuo delle spese sostenute dalle singole università per l'erogazione del Servizio e, consequenzialmente, a determinazione del ristoro stesso per singolo ingresso e annuale;
 - a termini e modalità per il versamento alle università del ristoro annuo per una durata di anni 3 (tre) dell'accordo;
- ognuno degli schemi di accordo è articolato:
 - in una descrizione delle finalità perseguite dalle Parti e dell'esigenza funzionale che le stesse soddisfano attraverso l'erogazione del Servizio (cfr. art. 1);
 - in una descrizione del Servizio e delle attività in cui si declina (cfr. art. 2);
 - nella determinazione dei requisiti che devono possedere gli operatori individuati dall'università per lo svolgimento del Servizio e del ristoro a ingresso (cfr. art. 3);
 - nella definizione della durata dell'accordo in anni 3 (tre) – decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione dello stesso, così come risultante da apposito verbale reso dall'università – e nella possibilità di procedere al suo rinnovo nei termini previsti e concordati dalle Parti (cfr. art. 4);
 - nella definizione dei reciproci impegni delle Parti (cfr. art. 5);
 - nella determinazione del ristoro annuo e delle modalità di versamento dello stesso nei 3 (tre) anni di durata dell'accordo (cfr. art. 6);
 - in una tabella riepilogativa riportante, in sintesi, i principali contenuti e condizioni dell'accordo su base annuale (cfr. art. 7);

- nella disciplina delle attività di trattamento di dati personali che l'erogazione del Servizio implica, attraverso l'individuazione dei soggetti attivi del trattamento e il rinvio a un apposito e separato atto giuridico ex articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, da sottoscrivere entro la data di effettivo avvio del Servizio e che costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo, per la regolamentazione dei rapporti in materia di protezione dei dati personali (cfr. art. 8);
- nella disciplina della:
 - facoltà di recesso per le Parti (cfr. art. 9);
 - risoluzione delle controversie e nell'individuazione del Foro competente (cfr. art. 10);
 - modalità di sottoscrizione (cfr. art. 12);
- nell'individuazione dei Responsabili della convenzione (cfr. art. 11);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la deliberazione consiliare 29 marzo 2023, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025);

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00010 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00011 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

CONSIDERATO che agli importi da versare a ciascuna università, quale ristoro delle spese sostenute per l'erogazione del Servizio nei 3 (tre) di durata del rispettivo accordo, non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto relativi a un rapporto di natura esclusivamente pubblicistica e rientranti, dunque, nella fattispecie di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1,

dell'articolo 73 del decreto stesso (tra i quali gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale):

- “... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione” (co. 1);
- non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali “... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi” (co. 3, lett. b));

CONSIDERATO che, sulla base degli schemi di accordo prima descritti, l'importo complessivo da versare a ciascuna università quale ristoro delle spese sostenute per l'erogazione del Servizio nei 3 (tre) di durata del rispettivo accordo, in conseguenza della sua sottoscrizione e successiva attuazione, è così definito:

- a) 22.176,00 (ventiduemilacentosettantasei/zerozero) euro a Sapienza Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza, così articolato per esercizio finanziario:
 - 1) 3.696,00 (tremilaseicentonovantasei/zerozero) euro per il 2023;
 - 2) 7.392,00 (settemilatrecentonovantadue/zerozero) euro per il 2024;
 - 3) 7.392,00 (settemilatrecentonovantadue/zerozero) euro per il 2025;
 - 4) 3.696,00 (tremilaseicentonovantasei/zerozero) euro per il 2026;
- b) 66.528,00 (sessantaseimilacinquecentoventotto/zerozero) euro a Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza, così articolato per esercizio finanziario:
 - 1) 11.088,00 (undicimilazerottantotto/zerozero) euro per il 2023;
 - 2) 22.176,00 (ventiduemilacentosettantasei/zerozero) euro per il 2024;
 - 3) 22.176,00 (ventiduemilacentosettantasei/zerozero) euro per il 2025;
 - 4) 11.088,00 (undicimilazerottantotto/zerozero) euro per il 2026;
- c) 47.376,00 (quarantasettemilatrecentosettantasei/zerozero) euro a Università degli Studi di Roma Tor Vergata, così articolato per esercizio finanziario:
 - 1) 7.896,00 (settemilaottocentonovantasei/zerozero) euro per il 2023;
 - 2) 15.792,00 (quindicimilasettecentonovantadue/zerozero) euro per il 2024;
 - 3) 15.792,00 (quindicimilasettecentonovantadue/zerozero) euro per il 2025;
 - 4) 7.896,00 (settemilaottocentonovantasei/zerozero) euro per il 2026;
- d) 53.136,00 (cinquantatremilacentotrentasei/zerozero) euro a Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, così articolato per esercizio finanziario:
 - 1) 8.856,00 (ottomilaottocentocinquantasei/zerozero) euro per il 2023;
 - 2) 17.712,00 (diciassettemilasettecentododici/zerozero) euro per il 2024;
 - 3) 17.712,00 (diciassettemilasettecentododici/zerozero) euro per il 2025;
 - 4) 8.856,00 (ottomilaottocentocinquantasei/zerozero) euro per il 2026;

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria degli importi richiamati nel paragrafo precedente si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche - Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l'esercizio 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità, nei termini di seguito riportati:

- a) a favore di Sapienza Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza – C.F.: 80209930587, sede legale in Roma, P.zza Aldo Moro, 5 - CAP: 00185 – si procede, relativamente al ristoro complessivo di 22.176,00 (ventiduemilacentosettantasei/zerozero) euro per il periodo 2023-2026, tenuto conto delle previste modalità di versamento:
- 1) impegnando la spesa di 3.696,00 (tremilaseicentonovantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2023;
 - 2) impegnando la spesa di 7.392,00 (settemilatrecentonovantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2024;
 - 3) impegnando la spesa di 7.392,00 (settemilatrecentonovantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2025;
 - 4) prenotando un impegno di spesa di 3.696,00 (tremilaseicentonovantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2026;
- b) a favore di Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza – C.F.: 04400441004, sede legale in Roma, Via Ostiense, 133B – CAP: 00154 – si procede, relativamente al ristoro complessivo di 66.528,00 (sessantaseimilacinquecentoventotto/zerozero) per il periodo 2023-2026, tenuto conto delle previste modalità di versamento:
- 1) impegnando la spesa di 11.088,00 (undicimilazerottantotto/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2023;
 - 2) impegnando la spesa di 22.176,00 (ventiduemilacentosettantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2024;
 - 3) impegnando la spesa di 22.176,00 (ventiduemilacentosettantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2025;
 - 4) prenotando un impegno di spesa di 11.088,00 (undicimilazerottantotto/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2026;
- c) a favore di Università degli Studi di Roma Tor Vergata – C.F.: 80213750583, sede legale in Roma, Via Cracovia, 50 - CAP: 00133 – si procede, relativamente al ristoro complessivo di 47.376,00 (quarantasettemilatrecentosettantasei/zerozero) euro per il periodo 2023-2026, tenuto conto delle previste modalità di versamento:
- 1) impegnando la spesa di 7.896,00 (settemilaottocentonovantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2023;
 - 2) impegnando la spesa di 15.792,00 (quindicimilasettecentonovantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2024;
 - 3) impegnando la spesa di 15.792,00 (quindicimilasettecentonovantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2025;
 - 4) prenotando un impegno di spesa di 7.896,00 (settemilaottocentonovantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2026;
- d) a favore di Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – C.F.: 81006500607, sede legale in Cassino (FR), Viale dell'Università - CAP: 03043 – si procede, relativamente al ristoro complessivo di 53.136,00 (cinquantatremilacentotrentasei/zerozero) euro per il periodo 2023-2026, tenuto conto delle previste modalità di versamento:
- 1) impegnando la spesa di 8.856,00 (ottomilaottocentocinquantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2023;
 - 2) impegnando la spesa di 17.712,00 (diciassettemilasettecentododici/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2024;

- 3) impegnando la spesa di 17.712,00 (diciassettemilasettecentododici/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2025;
- 4) prenotando un impegno di spesa di 8.856,00 (ottomilaottocentocinquantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2026;

CONSIDERATO pertanto che per effetto degli impegni di spesa e delle prenotazioni di impegno di spesa di cui al paragrafo precedente la somma complessiva impegnata e prenotata sul capitolo U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche - Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale ammonta a complessivi 189.216,00 (centottantanovemiladuecentosedici/zerozero) euro, così articolata:

- a) impegno di spesa complessivo pari a 31.536,00 (trentunomilacinquecentotrentasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2023;
- b) impegno di spesa complessivo pari a 63.072,00 (sessantatremilazerosettantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2024;
- c) impegno di spesa complessivo pari a 63.072,00 (sessantatremilazerosettantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2025;
- d) prenotazione di impegno di spesa complessiva pari a 31.536,00 (trentunomilacinquecentotrentasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2026;

RITENUTO pertanto, in coerenza con quanto fin qui esposto, di adottare i seguenti schemi di accordo funzionali all'erogazione del Servizio, sotto forma di allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) "Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e Sapienza Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza", di cui all'Allegato A) alla presente determinazione;
- b) "Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza", di cui all'Allegato B) alla presente determinazione;
- c) "Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tor Vergata", di cui all'Allegato C) alla presente determinazione;
- d) "Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale", di cui all'Allegato D) alla presente determinazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati ... dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

omissis

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. di adottare, sotto forma di allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti schemi di accordo funzionali all'erogazione, per una durata di anni 3 (tre), del servizio di sportello per i diritti dei detenuti negli istituti penitenziari della Macroarea territoriale Lazio-Centro e della Macroarea territoriale Lazio-Sud:

- a) "Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e Sapienza Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza", di cui all'Allegato A) alla presente determinazione;
- b) "Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza", di cui all'Allegato B) alla presente determinazione;
- c) "Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tor Vergata", di cui all'Allegato C) alla presente determinazione;
- d) "Schema di accordo tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale", di cui all'Allegato D) alla presente determinazione;

2. di dare atto che alla copertura finanziaria degli importi da versare a ciascuna università quale ristoro delle spese sostenute per l'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti nei 3 (tre) anni di durata del rispettivo accordo, in conseguenza della sua sottoscrizione e successiva attuazione, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche - Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l'esercizio 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità, nei termini di seguito riportati:

- a) a favore di Sapienza Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza – C.F.: 80209930587, sede legale in Roma, P.zza Aldo Moro, 5 - CAP: 00185 – si procede, relativamente al ristoro complessivo di 22.176,00 (ventiduemilacentosettantasei/zerozero) euro per il periodo 2023-2026, tenuto conto delle previste modalità di versamento:
 - 1) impegnando la spesa di 3.696,00 (tremilaseicentonovantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2023;
 - 2) impegnando la spesa di 7.392,00 (settemilatrecentonovantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2024;
 - 3) impegnando la spesa di 7.392,00 (settemilatrecentonovantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2025;
 - 4) prenotando un impegno di spesa di 3.696,00 (tremilaseicentonovantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2026;
- b) a favore di Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza – C.F.: 04400441004, sede legale in Roma, Via Ostiense, 133B - CAP: 00154 – si procede, relativamente al ristoro complessivo di 66.528,00 (sessantaseimilacinquecentoventotto/zerozero) per il periodo 2023-2026, tenuto conto delle previste modalità di versamento:

- 1) impegnando la spesa di 11.088,00 (undicimilazerottantotto/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2023;
 - 2) impegnando la spesa di 22.176,00 (ventiduemilacentosettantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2024;
 - 3) impegnando la spesa di 22.176,00 (ventiduemilacentosettantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2025;
 - 4) prenotando un impegno di spesa di 11.088,00 (undicimilazerottantotto/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2026;
- c) a favore di Università degli Studi di Roma Tor Vergata – C.F.: 80213750583, sede legale in Roma, Via Cracovia, 50 - CAP: 00133 – si procede, relativamente al ristoro complessivo di 47.376,00 (quarantasettemilatrecentosettantasei/zerozero) euro per il periodo 2023-2026, tenuto conto delle previste modalità di versamento:
- 1) impegnando la spesa di 7.896,00 (settemilaottocentonovantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2023;
 - 2) impegnando la spesa di 15.792,00 (quindicimilasettecentonovantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2024;
 - 3) impegnando la spesa di 15.792,00 (quindicimilasettecentonovantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2025;
 - 4) prenotando un impegno di spesa di 7.896,00 (settemilaottocentonovantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2026;
- d) a favore di Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – C.F.: 81006500607, sede legale in Cassino (FR), Viale dell'Università - CAP: 03043 – si procede, relativamente al ristoro complessivo di 53.136,00 (cinquantatremilacentotrentasei/zerozero) euro per il periodo 2023-2026, tenuto conto delle previste modalità di versamento:
- 1) impegnando la spesa di 8.856,00 (ottomilaottocentocinquantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2023;
 - 2) impegnando la spesa di 17.712,00 (diciassettemilasettecentododici/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2024;
 - 3) impegnando la spesa di 17.712,00 (diciassettemilasettecentododici/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2025;
 - 4) prenotando un impegno di spesa di 8.856,00 (ottomilaottocentocinquantasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2026;

3. di dare atto che per effetto degli impegni di spesa e delle prenotazioni di impegno di spesa di cui al punto 2. la somma complessiva impegnata e prenotata sul capitolo U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche - Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale ammonta a complessivi 189.216,00 (centottantanovemiladuecentosedici/zerozero) euro, così articolata:

- a) impegno di spesa complessivo pari a 31.536,00 (trentunomilacinquecentotrentasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2023;
- b) impegno di spesa complessivo pari a 63.072,00 (sessantatremilazerottantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2024;
- c) impegno di spesa complessivo pari a 63.072,00 (sessantatremilazerottantadue/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2025;
- d) prenotazione di impegno di spesa complessiva pari a 31.536,00 (trentunomilacinquecentotrentasei/zerozero) euro per l'esercizio finanziario 2026;

4. di dare atto che l'attuazione degli accordi con le università, a seguito della sottoscrizione degli schemi di accordo di cui al punto 1., è subordinata, in termini di sequenzialità giuridica e cronologica:
- a) alla sottoscrizione, con ciascuna università, entro la data di effettivo avvio del servizio di sportello per i diritti dei detenuti, di un apposito e separato atto giuridico ex articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 per la regolamentazione dei rapporti in materia di protezione dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del rispettivo accordo;
 - b) alla trasmissione, da parte di ciascuna università, di apposito verbale attestante la data di effettivo avvio dell'esecuzione del rispettivo accordo, verbale che contrassegna, quindi, anche la decorrenza della durata di 3 (tre) anni dell'accordo stesso;
5. di demandare alla "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" ogni adempimento successivo e consequenziale alla presente determinazione, ivi compresa la sottoscrizione degli accordi con le università da parte del dirigente della struttura medesima.

Per il direttore
Il segretario generale vicario
Ing. Vincenzo Ialongo

Copia



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

ALLEGATO A)

SCHEMA DI ACCORDO

TRA

**IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO**

E

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PER I DIRITTI DEI DETENUTI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI PENITENZIARI DEL LAZIO**

IL “GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE” attivo, agli effetti del presente atto, nella persona del dott. Massimo Messale, cittadino italiano, nato a , il, C.F.:, nella sua qualità di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio (incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 7, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 19), domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio regionale del Lazio (C.F.: 80143490581), in Roma, Via della Pisana, 1301 - CAP: 00163;

E

LA “SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA”, ATTRAVERSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, C.F.: 80209930587, in persona del prof. Oliviero Diliberto, cittadino italiano, nato a, il, C.F.:, nella sua qualità di Preside della Facoltà di Giurisprudenza, domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede dell’Università stessa, in Roma, P.zza Aldo Moro, 5 - CAP: 00185;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), a termini del quale, in particolare, “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4 e 28 nonché il considerando (81);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 13, con cui il Prof. Stefano Anastasia è stato eletto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio" (di seguito, *breviter*, "Garante regionale");

VISTA della l.r. 31/2003 in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, ultimo periodo che prevede la facoltà per il Garante regionale di adottare "decisioni" e "direttive";
- l'articolo 5, che disciplina le composite e distinte funzioni istituzionali di competenza del Garante regionale;

CONSIDERATO CHE tra le finalità istituzionali perseguite dalla "Sapienza Università di Roma" (di seguito, *breviter*, Università) figurano, quanto ai contenuti del presente accordo, quelle di:

- partecipare alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale (cfr. art. 1, co. 8 dello Statuto), anche con riferimento al tema dei diritti della persona;
- elaborare e trasmettere le conoscenze pure nel settore del diritto penale e dell'ordinamento penitenziario, attivando collegati percorsi di studio, ricerca scientifica e formazione;

VISTO il protocollo d'intesa stipulato tra l'Università, il Garante regionale e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, sottoscritto in data 14 marzo 2022 e rinnovato, per la durata di tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2021-2022 (di seguito, *breviter*, "Protocollo");

CONSIDERATO CHE:

- il Protocollo, sul presupposto che le parti si impegnino al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e connesse forme di collaborazione, è diretto:
 - per un verso, a garantire ai detenuti il diritto allo studio universitario, all'istruzione e alla formazione professionale;
 - per un altro verso, a promuovere l'attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, condizioni che, non di rado, determinano una scarsa consapevolezza dei diritti loro garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e limitazioni all'esercizio degli stessi;
- il Garante regionale, con decisione 21 marzo 2023, n. 3, ha ritenuto utile, ai fini di un compiuto e puntuale svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, assicurare la continuità del servizio di sportello per i diritti dei detenuti attraverso l'attivazione di sportelli dedicati presso gli istituti penitenziari del Lazio (di seguito: "servizio di sportello per i diritti dei detenuti") in possesso dei necessari presupposti, sul presupposto che la presenza sistematica di operatori qualificati presso gli stessi consente di analizzare lo stato in cui versano i detenuti in termini di problematiche, difficoltà e disagi nell'affermazione e nell'esercizio dei loro diritti;
- con la decisione di cui al capoverso precedente il Garante regionale ha conclusivamente formulato, alla struttura amministrativa del Consiglio regionale del Lazio che opera a supporto del medesimo (di seguito, *breviter*, "struttura amministrativa di supporto"), l'indirizzo di procedere alla verifica

della possibilità di poter cooperare, mediante appositi accordi, con le università pubbliche della Regione Lazio per l'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti;

- la struttura amministrativa di supporto, valutata come fattibile la soluzione proposta dal Garante regionale, ha consequenzialmente inoltrato all'Università una missiva (prot. CRL RU 6362.U. del 21 marzo 2023) con cui si è richiesto alla stessa di significare:
 - l'eventuale interesse a stipulare con il Garante regionale, attraverso il Consiglio regionale del Lazio, un accordo (convenzione) finalizzato all'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti;
- l'esistenza, subordinatamente all'interesse di cui prima, delle condizioni previste dal ricordato articolo 15, comma 1, della l. 241/1990 e successive modifiche – e, più esattamente, che l'accordo sia diretto a “... *disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” – e di quelle di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche (ora il richiamato articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023);
- l'Università ha riscontrato la missiva di cui al capoverso precedente con nota acquisita al prot. CRL RU 7887.I. del 5 aprile 2023, con cui ha manifestato l'interesse a stipulare l'accordo (convenzione) finalizzato all'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti e dichiarato la sussistenza delle condizioni normative indicate nella missiva stessa;
- la struttura amministrativa di supporto, in coerenza con la richiamata decisione del Garante regionale, con relazione acquisita al prot. CRL RU 13542.I del 31 maggio 2023, concernente “*Individuazione dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale sulla base dei quali definire i contenuti e le condizioni da riportare negli schemi di accordo da sottoporre alle università interessate per l'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti.*”, ha tra l'altro:
 - descritto in che cosa consiste il servizio di sportello per i diritti dei detenuti e le attività in cui lo stesso fattivamente si declina;
 - individuato, al fine di assicurare un'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti ispirata a criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale, tre Macroaree territoriali, di seguito riportate, con cui ripartisce il territorio regionale e alle quali associa, in rapporto alla loro dislocazione geografica, i relativi istituti penitenziari:
 - **Macroarea territoriale Lazio-Nord** (Casa di reclusione di Civitavecchia, Casa circondariale di Civitavecchia Nuovo Complesso, Casa Circondariale di Rieti e Casa Circondariale di Viterbo);
 - **Macroarea territoriale Lazio-Centro** (Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, Casa di Reclusione Roma Rebibbia, Casa Circondariale “Germana Stefanini” di Roma Rebibbia Femminile, Casa Circondariale di Roma Rebibbia Terza Casa ICAT, Casa Circondariale “Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso e Casa Circondariale di Velletri);
 - **Macroarea territoriale Lazio-Sud** (Casa Circondariale “S. Domenico” di Cassino, Casa Circondariale “Giuseppe Pagliei” di Frosinone e Casa Circondariale di Latina);
 - specificato, ai fini di un adeguato proporzionamento della fornitura del servizio di sportello per i diritti dei detenuti – anche in un'ottica di equilibrato contemperamento/bilanciamento tra il livello quali-quantitativo di tale servizio e l'entità delle risorse finanziarie a esso destinabili – i fattori che impattano sullo stesso all'interno dei singoli istituti penitenziari ossia:
 - il numero delle persone detenute/ristrette in ciascuno di essi (popolazione media mensile di detenuti/ristretti nei singoli istituti penitenziari nell'anno 2022);
 - la loro complessità e specificità (presenza di differenti circuiti penitenziari/detentivi; difficoltà logistiche dovute alla dislocazione, nell'area detentiva, degli ambienti in cui

- svolgere i colloqui; presenza di reparti clinici; carenza di personale penitenziario; differenziazioni rispetto alle modalità di accesso ai colloqui; frequenza dei trasferimenti; etc.);
- le situazioni fattuali e operative rilevate direttamente negli stessi e/o segnalate/osservate in sede di monitoraggio;
 - definito:
 - il numero di ingressi mensili/annui da assicurare all'interno di ogni istituto penitenziario in rapporto ai fattori di cui al capoverso precedente;
 - l'assegnazione degli istituti stessi alle diverse università, sulla base dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale individuati;
 - stabilito i fattori/criteri in base ai quali stimare, ragionevolmente, il ristoro annuo delle spese sostenute dalle singole università per l'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti (ristoro in luogo di un corrispettivo in conseguenza del fatto che trattasi di accordi tra pubbliche amministrazioni ex articolo 15, comma 1 della l. 241/1990 e successive modifiche, non rientranti quindi nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici) ossia:
 - il numero di ingressi mensili/annui all'interno dei singoli istituti penitenziari assegnati all'università;
 - il numero di ore di attività svolte dall'operatore interessato all'interno dell'istituto penitenziario in occasione di ogni singolo ingresso;
 - il numero di ore stimato come congruo, successivamente a ogni singolo ingresso in istituto penitenziario, per lo svolgimento, al di fuori di esso, dell'attività di reportistica e/o di confronto con la struttura amministrativa di supporto da parte dell'operatore interessato;
 - il ristoro orario dell'operatore interessato;
 - la distanza chilometrica che separa il singolo istituto penitenziario dalla sede dell'università, al ricorrere di certe condizioni;
 - determinato, per ciascuna università, l'entità del ristoro, per ingresso e annuo, per le spese sostenute per il servizio di sportello per i diritti dei detenuti, comprensivo anche dell'eventuale ristoro forfettario per spostamenti funzionali all'erogazione del servizio stesso;
 - chiarito i termini e le modalità per il versamento alle università del ristoro annuo di cui al capoverso precedente, ipotizzando una durata di anni 3 (tre) dell'accordo da sottoscrivere con ognuna di esse;

CONSIDERATO CHE il presente accordo tra amministrazioni pubbliche ex articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche non rientra, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto:

- regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, perseguito dalle medesime attraverso una forma di intrinseca e complementare collaborazione/cooperazione, retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico stesso;
- implica una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e risulta pertanto estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo (assenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazioni), propria del contratto di appalto pubblico;
- non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP));

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ACCORDO,**

IL GARANTE REGIONALE

E

L'UNIVERSITÀ

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità)

1. Con il presente accordo (di seguito anche “convenzione”) si attiva una forma di collaborazione/cooperazione tra il Garante regionale e l’Università - Facoltà di Giurisprudenza (di seguito, *breviter*, anche “Parti”) diretta all’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti (di seguito, *breviter*, “Servizio”) presso gli istituti penitenziari individuati, in quanto allo stesso corrisponde una convergenza sinergica su delle attività di interesse comune svolte in modo condiviso/coordinato, ancorché relative a competenze diverse e tese a soddisfare/perseguire differenti esigenze/missioni istituzionali (fini pubblici) dei due soggetti coinvolti.

2. L’esigenza funzionale da soddisfare attraverso l’erogazione del Servizio, che coincide con l’interesse pubblico effettivamente comune che le Parti intendono realizzare in cooperazione/collaborazione, attraverso una sostanziale partecipazione congiunta, consiste:

- a) nell’analizzare le problematiche, le difficoltà e i disagi che le persone detenute incontrano all’interno degli istituti penitenziari, anche in considerazione del fatto che una parte sicuramente importante di esse si trova in una condizione di fragilità determinata da situazioni relative allo stato di salute, al basso livello di istruzione, alla scarsa o nulla conoscenza della lingua e della cultura italiana, condizione spesso aggravata dalla carenza di operatori penitenziari, sociali e sanitari negli istituti stessi;
- b) nello sviluppare nelle persone detenute la consapevolezza dei diritti loro garantiti dall’ordinamento giuridico italiano e dalle raccomandazioni internazionali e, conseguenzialmente, favorire l’affermazione e l’esercizio degli stessi, tra cui il diritto allo studio universitario, all’istruzione e alla formazione professionale;
- c) nel promuovere l’attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni delle persone detenute all’interno degli istituti penitenziari, così da consentire, in armonia con il Protocollo stipulato:
 - 1) all’Università - Facoltà di Giurisprudenza, di compiere, sotto eterogenee prospettive disciplinari, correlate attività di studio, ricerca scientifica e formazione;
 - 2) al Garante regionale, di poter esercitare proprie funzioni istituzionali (cfr. artt. 1, co. 1 e 5, co. 1, lett. a), e), f) e g) della l.r. 31/2003 e ss.mm.) in cooperazione con l’Università ossia con un ente pubblico in possesso di diversificati, multidisciplinari e pertinenti saperi.

Art. 2
(*Oggetto*)

1. Il Servizio consiste nella raccolta di problematiche, difficoltà e disagi sollevati dai detenuti, in un'attività di analisi puntuale degli stessi e, successivamente, all'esito di tale analisi, nella segnalazione/sottoposizione ai competenti uffici dell'istituto penitenziario ovvero nella trasmissione della relativa documentazione alla struttura amministrativa di supporto in modo che, a cura del Garante regionale, direttamente e/o per il tramite della struttura medesima, quanto rilevato sia sottoposto alle competenti autorità e/o vi si trovi, laddove possibile, soluzione e rimedio corrispondente. Operativamente tali attività si articolano, per il periodo di durata del presente accordo:

- a) nello svolgimento, in occasione di ogni singolo ingresso all'interno dell'istituto penitenziario, di colloqui individuali con i detenuti che abbiano fatto esplicita richiesta d'incontro con il Garante regionale o che siano stati segnalati dal medesimo o dagli uffici dell'istituto penitenziario, confronti con gli uffici dell'istituto penitenziario per una prima analisi e/o per il superamento delle problematiche emerse;
- b) nella predisposizione (elaborazione documentale), successivamente a ogni singolo ingresso, di un report da inviare alla struttura amministrativa di supporto ordinariamente con cadenza quindicinale, salvo situazioni urgenti e contingibili che vanno segnalate tempestivamente anche in breve (telefono, e-mail); con il report vengono illustrate le attività svolte, attraverso una puntuale indicazione (anche temporale) dei colloqui individuali effettuati (con chiarificazione delle questioni affrontate e già risolte e di quelle che necessitano di un successivo intervento) e delle problematiche, di carattere più generale, ravvisate all'interno dell'istituto penitenziario;
- c) nella presentazione di una relazione semestrale descrittiva delle attività svolte, riepilogativa anche degli ingressi effettuati in tale intervallo di tempo;
- d) nella presentazione di una relazione annuale contenente, oltre che l'illustrazione delle attività svolte, pure il riepilogo degli ingressi effettuati in tale intervallo di tempo;
- e) nella presentazione di una relazione finale/conclusiva, contenente i dati complessivi dell'attività svolta, articolati altresì per singola annualità, nonché l'esposizione dei punti di debolezza/criticità e di forza riscontrati nell'erogazione del Servizio e degli eventuali suggerimenti e proposte per migliorare lo standard di qualità dello stesso.

2. Relativamente alle attività di cui al comma 1, lettera a), si stima di norma in 5 (cinque) ore la durata della presenza dell'operatore individuato dall'Università - Facoltà di Giurisprudenza (anche compatibilmente con le categorie di sicurezza e le modalità di accesso previste) affinché possano essere adeguatamente svolte le attività di colloquio individuale con più detenuti e l'eventuale confronto con i diversi uffici penitenziari; in merito invece all'attività di cui al comma 1, lettera b), da parte dell'operatore stesso, si valuta come proporzionato il tempo di 2 (due) ore per ogni ingresso.

3. Più in generale, rispetto all'erogazione del Servizio si rileva inoltre che:

- a) a ogni ingresso in istituto penitenziario corrisponde la presenza di un operatore individuato dall'Università - Facoltà di Giurisprudenza, con la conseguenza che la presenza di due o più operatori equivale a 2 (due) o più ingressi;
- b) allo scopo di garantire una presenza equilibrata di operatori nel corso di ciascun mese, occorre, nel caso in cui siano previsti almeno 2 (due) ingressi al mese, che sia assicurato perlomeno un (1) ingresso ogni quindici giorni, quantomeno 2 (due) ingressi ogni quindici giorni quando siano previsti non meno di 5 (cinque) ingressi;

c) qualora per ragioni non ascrivibili/riconducibili direttamente all'Università - Facoltà di Giurisprudenza, da dichiarare comunque in sede di produzione dei report quindicinali, non fosse possibile assicurare, in tutto o in parte, il numero di ingressi mensili previsto, gli ingressi non effettuati potranno essere recuperati, di norma, entro l'anno di riferimento di erogazione del Servizio.

4. Il Servizio viene erogato dall'Università – inserita nella Macroarea territoriale Lazio-Centro sulla base dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale di cui in premessa – nell'istituto penitenziario Casa Circondariale “Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso, sezioni G8, G9 e G6, nelle quali, nell'anno 2022, sempre sulla base dei dati forniti dal DAP, sono risultate detenute una media mensile di 608 persone.

5. Gli ingressi nell'istituto penitenziario di cui al comma 4, stabiliti in rapporto ai fattori ricordati in premessa che, all'interno dei singoli istituti penitenziari, impattano sul Servizio (numero delle persone detenute/ristrette, complessità e specificità nonché situazioni fattuali e operative che caratterizzano gli istituti penitenziari stessi), sono rispettivamente 4 mensili e 48 annui.

Art. 3

(Requisiti degli operatori individuati dall'Università - Facoltà di Giurisprudenza. Ristoro a ingresso)

1. Gli operatori individuati dall'Università - Facoltà di Giurisprudenza per lo svolgimento del Servizio (di seguito: “operatore/i interessato/i”) – ossia le persone fisiche preposte allo svolgimento di tutte le attività, durante e dopo il singolo ingresso in istituto penitenziario, in cui si concretizza il Servizio stesso –, in virtù anche dell'importanza della dimensione di ascolto e della raccolta di informazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) una buona conoscenza, sotto il profilo giuridico e normativo, del sistema penale e penitenziario, maturata pure attraverso concrete esperienze lavorative, al fine di poter affrontare, in modo adeguato e tempestivo, le questioni, le problematiche e le richieste esposte dai detenuti e, al tempo stesso, potersi confrontare, con perizia e cognizione, con gli uffici dell'istituto penitenziario;
- b) una buona capacità di orientare, sostenere e informare utilmente il detenuto, così da consentirgli, anche attraverso l'ausilio e il supporto nella redazione di sue istanze, il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurargli una maggiore consapevolezza delle regole/prescrizioni che conformano la vita del contesto carcerario;
- c) buone capacità/attitudini relazionali, comunicative ed empatiche;
- d) doti di riservatezza e discrezione in riferimento a quanto riferito dal detenuto;

2. In considerazione del fatto che i requisiti di cui al comma 1, previsti per la figura dell'operatore interessato, non sono chiaramente riconducibili, in termini di competenze e conoscenze, a uno specifico profilo professionale, la struttura amministrativa di supporto, con la relazione indicata in premessa acquisita al prot. CRL RU 13542.I del 31 maggio 2023, ai fini della quantificazione del ristoro a ingresso ha assimilato l'operatore stesso, per affinità di competenze e mansioni rispettivamente richieste e svolte, ai/alle “*lavoratori/trici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*” e, più esattamente, a quelli di essi appartenenti alla categoria C - livello/profilo C3/D1, il cui costo orario è pari a circa 22,00 (ventidue) euro (cfr. decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 febbraio 2020, n. 7). Tale circostanza determina un ristoro a ingresso, in considerazione del numero delle ore complessive (7) previste, per le relative attività, durante (5) e dopo (2) ciascun ingresso, pari a 154,00 (centocinquantaquattro) euro.

Art. 4

(Durata ed eventuale rinnovo)

1. La presente convenzione è valida per anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione della stessa, così come risultante da apposito verbale reso dall'Università, fermo restando:

- a) quanto previsto all'articolo 6, comma 4, lettera a), numero 1), in merito al ristoro annuo;
- b) l'ultimazione delle attività già avviate durante tale periodo di efficacia.

1. Prima della scadenza di cui al comma 1 è possibile procedere al rinnovo della convenzione nei termini previsti e concordati dalle Parti.

Art. 5

(Impegno delle Parti)

1. Le Parti convengono di cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi relativi all'erogazione del Servizio, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui al presente accordo.

2. Qualora l'Università - Facoltà di Giurisprudenza, per quanto di sua competenza, si avvalga anche di soggetti esterni per l'esecuzione di specifiche attività in cui si declina il Servizio, deve darne preventiva comunicazione alla struttura amministrativa di supporto che ne valuterà, alla luce di quanto previsto dal presente accordo, la coerenza con lo stesso.

Art. 6

(Ristoro annuo. Modalità di versamento)

1. L'importo versato all'Università, in ciascuno degli anni di durata della presente convenzione, a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'erogazione del Servizio (di seguito, *breviter*, "ristoro annuo"), è calcolato sulla base dei fattori/criteri appresso elencati:

- a) il numero di ingressi mensili/annui all'interno dei singoli istituti penitenziari assegnati all'Università;
- b) il numero di ore (di norma 5) di attività svolte dall'operatore interessato all'interno dell'istituto penitenziario in occasione di ogni singolo ingresso;
- c) il numero di ore (ossia 2) stimato come congruo, successivamente a ogni singolo ingresso in istituto penitenziario, per lo svolgimento, al di fuori di esso, dell'attività di reportistica e/o di confronto con la struttura amministrativa di supporto da parte dell'operatore interessato;
- d) il ristoro orario dell'operatore interessato, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 2;
- e) la distanza chilometrica che separa il singolo istituto penitenziario dalla sede dell'Università, al ricorrere di certe condizioni.

2. In riferimento al fattore/criterio di cui al comma 1, lettera e) – ossia quello della distanza chilometrica, che implica anche connessi tempi di percorrenza per e dal luogo in cui è territorialmente situato il singolo istituto penitenziario –, le Parti convengono sull'opportunità di un ristoro forfettario per spostamenti, che concorrerà a definire il ristoro annuo versato all'Università, solo nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che l'Università abbia sede in un Comune diverso dal Comune in cui sia ubicato l'istituto penitenziario;
- b) che la distanza tra l'uno e l'altro Comune sia di almeno 80 (ottanta) chilometri complessivi (percorso di andata, più percorso di ritorno).

3. Pur non sussistendone al momento i presupposti in ragione della collocazione territoriale dell'istituto penitenziario assegnato all'Università, le Parti concordano che l'eventuale verificarsi congiunto, in corso di validità della presente convenzione, delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), considerando anche che sulla base delle Macroaree territoriali individuate gli spostamenti possono essere intra-provinciali o, al più, interprovinciali, si riconoscerebbe all'Università un ristoro forfettario stabilito prendendo a riferimento quanto attualmente previsto per i dipendenti del Consiglio regionale del Lazio che si rechino in missione con la propria autovettura – ossia 35 centesimi di euro per ogni chilometro percorso – e, più esattamente, un ristoro di:

- a) 28,00 (ventotto) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) da 80 a 100 chilometri;
- b) 35,00 (trentacinque) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) da 101 a 149;
- c) 52,00 (cinquantadue) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) pari o superiore a 150 chilometri.

4. In merito alle modalità di versamento del ristoro annuo all'Università si procede nei termini e con le modalità a seguire esplicitate:

a) **primo anno:**

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del primo semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università, formale comunicazione della data di effettivo avvio del Servizio, così come risultante da apposito verbale, ed emissione della relativa fattura elettronica;
- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del secondo semestre di attività, previa, da parte dell'Università:
 - 2.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel primo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 2.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 2.1;

b) **secondo anno:**

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del terzo semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università:
 - 1.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel secondo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 1.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 1.1;
- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del quarto semestre di attività, previa, da parte dell'Università:
 - 1.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel terzo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 1.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 2.1;

c) **terzo e ultimo anno:**

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del quinto semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università:
 - 1.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel quarto semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 1.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 1.1;

- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del sesto e ultimo semestre di attività, in misura:
- 2.1 pari al 60% dello stesso, previa, da parte dell'Università:
 - presentazione della relazione sulle attività svolte nel quinto semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al capoverso precedente;
 - 2.2 pari al 40% dello stesso, a saldo, successivamente alla scadenza del presente accordo, previa, da parte dell'Università:
 - presentazione della relazione sulle attività svolte nel sesto semestre, del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale e della relazione finale/conclusiva;
 - emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al capoverso precedente.

5. Per gli importi relativi al ristoro di cui al presente articolo non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto sono versati nell'ambito di un rapporto di natura esclusivamente pubblicitaria e rientrano, dunque, nella fattispecie di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del decreto stesso (tra i quali gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale):

- a) *"... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione"* (co. 1);
- b) non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali *"... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi"* (co. 3, lett. b)).

Art. 7

(Tabella riepilogativa)

1. Nella tabella che segue sono riportati, in sintesi, i principali contenuti e condizioni (istituti penitenziari assegnati all'Università, media mensile detenuti nell'anno 2022, numero di ingressi mensili/annui, ristoro per ciascun ingresso, eventuale ristoro forfettario spostamenti, ristoro annuo) del presente accordo:

MACROAREA TERRITORIALE LAZIO-CENTRO**SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

ISTITUTI PENITENZIARI ASSEGNATI	MEDIA MENSILE DETENUTI ANNO 2022	INGRESSI MENSILI	INGRESSI ANNUI	RISTORO INGRESSO	RISTORO FORFETTARIO SPOSTAMENTI	RISTORO ANNUO
CASA CIRCONDARIAL E DI ROMA REBIBBIA NC SEZIONI G8-G9-G6	608	4	48	€ 154,00	—	€ 7.392,00
TOTALE	608	4	48			€ 7.392,00

Art. 8*(Trattamenti dei dati personali)*

1. In merito alle attività di trattamento di dati personali che l'erogazione del Servizio comporta:

- a) il Garante regionale è il titolare del trattamento;
- b) l'Università è il responsabile del trattamento;
- c) l'eventuale altro soggetto incaricato dall'Università per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento è il subresponsabile del trattamento.

2. Le Parti si obbligano a disciplinare, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e, in specie, di quelle di cui al paragrafo 3 dell'articolo stesso, i rapporti in materia di protezione dei dati personali attraverso un apposito e separato atto giuridico, da sottoscrivere entro la data di effettivo avvio del Servizio, così come risultante da apposito verbale reso dall'Università, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 9*(Recesso)*

1. Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente, nel pubblico interesse, dalla presente convenzione con atto motivato.

2. La facoltà di recesso di cui al comma 1, da effettuarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, deve essere comunicata all'altra Parte a mezzo di PEC.

Art. 10

(Risoluzione controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia/vertenza che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione è risolta/definita amichevolmente tra le Parti.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

Art. 11

(Responsabili della convenzione)

3. Il responsabile della presente convenzione per l'Università è il Prof. Pasquale Bronzo, nella sua qualità di referente scientifico per l'Università - Facoltà di Giurisprudenza, mentre per il Garante regionale è il dirigente *pro tempore* della struttura amministrativa di supporto.

Art. 12

(Approvazione e modalità di sottoscrizione)

1. La presente convenzione è approvata dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.

2. La presente convenzione è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatta in modalità elettronica e sottoscritta con firma digitale.

Letto approvato e sottoscritto in Roma, il

PER IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Il dirigente della "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" del Consiglio regionale del Lazio

Dott. Massimo Messale

PER LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza

Prof. Oliviero Diliberto



ALLEGATO B)

SCHEMA DI ACCORDO

TRA

**IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO**

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PER I DIRITTI DEI DETENUTI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI PENITENZIARI DEL LAZIO**

IL “GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE” attivo, agli effetti del presente atto, nella persona del dott. Massimo Messale, cittadino italiano, nato a , il, C.F.:, nella sua qualità di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio (incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 7, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 19), domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio regionale del Lazio (C.F.: 80143490581), in Roma, Via della Pisana, 1301 - CAP: 00163;

E

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, ATTRAVERSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, C.F.: 04400441004, in persona del Prof. Antonio Carratta, cittadino italiano, nato a,, C.F.:, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del medesimo, in Roma, Via Ostiense, 133B – CAP: 00154.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), a termini del quale, in particolare, “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4 e 28 nonché il considerando (81);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 13, con cui il Prof. Stefano Anastasia è stato eletto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio" (di seguito, *breviter*, "Garante regionale");

VISTA della l.r. 31/2003 in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, ultimo periodo che prevede la facoltà per il Garante regionale di adottare "decisioni" e "direttive";
- l'articolo 5, che disciplina le composite e distinte funzioni istituzionali di competenza del Garante regionale;

CONSIDERATO CHE tra le finalità istituzionali perseguite dall'Università degli Studi di Roma Tre (di seguito, *breviter*, Università) e, al suo interno, dal Dipartimento di Giurisprudenza, figurano, quanto ai contenuti del presente accordo, quelle di:

- concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese, con particolare riferimento al tema dei diritti della persona;
- elaborare e trasmettere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici preposti, le conoscenze nel settore del diritto penale e dell'ordinamento penitenziario, attivando collegati percorsi di studio, ricerca scientifica e formazione;

VISTO il protocollo d'intesa stipulato tra l'Università, il Garante regionale e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, sottoscritto in data 9 dicembre 2020 e rinnovato, per la durata di tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022-2023, in data 17 novembre 2022 (di seguito, *breviter*, "Protocollo");

CONSIDERATO CHE:

- il Protocollo, sul presupposto che le parti si impegnino al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e connesse forme di collaborazione, è diretto:
 - per un verso, a garantire ai detenuti il diritto allo studio universitario, all'istruzione e alla formazione professionale;
 - per un altro verso, a promuovere l'attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, condizioni che, non di rado, determinano una scarsa consapevolezza dei diritti loro garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e limitazioni all'esercizio degli stessi;
- il Garante regionale, con decisione 21 marzo 2023, n. 3, ha ritenuto utile, ai fini di un compiuto e puntuale svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, assicurare la continuità del servizio di sportello per i diritti dei detenuti attraverso l'attivazione di sportelli dedicati presso gli istituti penitenziari del Lazio (di seguito: "servizio di sportello per i diritti dei detenuti") in possesso dei necessari presupposti, , sul presupposto che la presenza sistematica di operatori qualificati presso gli stessi consente di analizzare lo stato in cui versano i detenuti in termini di problematiche, difficoltà e disagi nell'affermazione e nell'esercizio dei loro diritti;

- con la decisione di cui al capoverso precedente il Garante regionale ha conclusivamente formulato, alla struttura amministrativa del Consiglio regionale del Lazio che opera a supporto del medesimo (di seguito, *breviter*, “struttura amministrativa di supporto”), l’indirizzo di procedere alla verifica della possibilità di poter cooperare, mediante appositi accordi, con le università pubbliche della Regione Lazio per l’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti;
- la struttura amministrativa di supporto, valutata come fattibile la soluzione proposta dal Garante regionale, ha consequenzialmente inoltrato all’Università una missiva (prot. CRL RU 6365.U. del 21 marzo 2023) con cui si è richiesto alla stessa di significare:
 - l’eventuale interesse a stipulare con il Garante regionale, attraverso il Consiglio regionale del Lazio, un accordo (convenzione) finalizzato all’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti;
 - l’esistenza, subordinatamente all’interesse di cui prima, delle condizioni previste dal ricordato articolo 15, comma 1, della l. 241/1990 e successive modifiche – e, più esattamente, che l’accordo sia diretto a “... *disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” – e di quelle di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche (ora il richiamato articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023);
- l’Università ha riscontrato la missiva di cui al capoverso precedente:
 - dapprima, con nota acquisita al prot. CRL RU 6871.I. del 28 marzo 2023, con cui ha manifestato l’interesse a stipulare l’accordo (convenzione) finalizzato all’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti;
 - successivamente, con nota integrativa acquisita al prot. CRL RU 7883.I. del 05/04/ 2023, con cui ha dichiarato anche la sussistenza delle condizioni normative indicate nella missiva stessa;
- la struttura amministrativa di supporto, in coerenza con la richiamata decisione del Garante regionale, con relazione acquisita al prot. CRL RU 13542.I del 31 maggio 2023, concernente “*Individuazione dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale sulla base dei quali definire i contenuti e le condizioni da riportare negli schemi di accordo da sottoporre alle università interessate per l’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti.*”, ha tra l’altro:
 - descritto in che cosa consiste il servizio di sportello per i diritti dei detenuti e le attività in cui lo stesso fattivamente si declina;
 - individuato, al fine di assicurare un’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti ispirata a criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale, tre Macroaree territoriali, di seguito riportate, con cui ripartisce il territorio regionale e alle quali associa, in rapporto alla loro dislocazione geografica, i relativi istituti penitenziari:
 - **Macroarea territoriale Lazio-Nord** (Casa di reclusione di Civitavecchia, Casa circondariale di Civitavecchia Nuovo Complesso, Casa Circondariale di Rieti e Casa Circondariale di Viterbo);
 - **Macroarea territoriale Lazio-Centro** (Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, Casa di Reclusione Roma Rebibbia, Casa Circondariale “Germana Stefanini” di Roma Rebibbia Femminile, Casa Circondariale di Roma Rebibbia Terza Casa ICAT, Casa Circondariale “Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso e Casa Circondariale di Velletri);
 - **Macroarea territoriale Lazio-Sud** (Casa Circondariale “S. Domenico” di Cassino, Casa Circondariale “Giuseppe Pagliei” di Frosinone e Casa Circondariale di Latina);
 - specificato, ai fini di un adeguato proporzionamento della fornitura del servizio di sportello per i diritti dei detenuti – anche in un’ottica di equilibrato temperamento/bilanciamento tra il livello quali-quantitativo di tale servizio e l’entità delle risorse finanziarie a esso

destinabili – i fattori che impattano sullo stesso all'interno dei singoli istituti penitenziari ossia:

- il numero delle persone detenute/ristrette in ciascuno di essi (popolazione media mensile di detenuti/ristretti nei singoli istituti penitenziari nell'anno 2022);
 - la loro complessità e specificità (presenza di differenti circuiti penitenziari/detentivi; difficoltà logistiche dovute alla dislocazione, nell'area detentiva, degli ambienti in cui svolgere i colloqui; presenza di reparti clinici; carenza di personale penitenziario; differenziazioni rispetto alle modalità di accesso ai colloqui; frequenza dei trasferimenti; etc.);
 - le situazioni fattuali e operative rilevate direttamente negli stessi e/o segnalate/osservate in sede di monitoraggio;
- definito:
- il numero di ingressi mensili/annui da assicurare all'interno di ogni istituto penitenziario in rapporto ai fattori di cui al capoverso precedente;
 - l'assegnazione degli istituti stessi alle diverse università, sulla base dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale individuati;
- stabilito i fattori/criteri in base ai quali stimare, ragionevolmente, il ristoro annuo delle spese sostenute dalle singole università per l'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti (ristoro in luogo di un corrispettivo in conseguenza del fatto che trattasi di accordi tra pubbliche amministrazioni ex articolo 15, comma 1 della l. 241/1990 e successive modifiche, non rientranti quindi nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici) ossia:
- il numero di ingressi mensili/annui all'interno dei singoli istituti penitenziari assegnati all'università;
 - il numero di ore di attività svolte dall'operatore interessato all'interno dell'istituto penitenziario in occasione di ogni singolo ingresso;
 - il numero di ore stimato come congruo, successivamente a ogni singolo ingresso in istituto penitenziario, per lo svolgimento, al di fuori di esso, dell'attività di reportistica e/o di confronto con la struttura amministrativa di supporto da parte dell'operatore interessato;
 - il ristoro orario dell'operatore interessato;
 - la distanza chilometrica che separa il singolo istituto penitenziario dalla sede dell'università, al ricorrere di certe condizioni;
- determinato, per ciascuna università, l'entità del ristoro, per ingresso e annuo, per le spese sostenute per il servizio di sportello per i diritti dei detenuti, comprensivo anche dell'eventuale ristoro forfettario per spostamenti funzionali all'erogazione del servizio stesso;
- chiarito i termini e le modalità per il versamento alle università del ristoro annuo di cui al capoverso precedente, ipotizzando una durata di anni 3 (tre) dell'accordo da sottoscrivere con ognuna di esse;

CONSIDERATO CHE il presente accordo tra amministrazioni pubbliche ex articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche non rientra, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto:

- regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, perseguito dalle medesime attraverso una forma di intrinseca e complementare collaborazione/cooperazione, retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico stesso;

- implica una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e risulta pertanto estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo (assenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazioni), propria del contratto di appalto pubblico;
- non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP));

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ACCORDO,**

IL GARANTE REGIONALE

E

L'UNIVERSITÀ

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

1. Con il presente accordo (di seguito anche “convenzione”) si attiva una forma di collaborazione/cooperazione tra il Garante regionale e l'Università - Dipartimento di Giurisprudenza (di seguito, *breviter*, anche “Parti”) diretta all'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti (di seguito, *breviter*, “Servizio”) presso gli istituti penitenziari individuati, in quanto allo stesso corrisponde una convergenza sinergica su delle attività di interesse comune svolte in modo condiviso/coordinato, ancorché relative a competenze diverse e tese a soddisfare/perseguire differenti esigenze/missioni istituzionali (fini pubblici) dei due soggetti coinvolti.

2. L'esigenza funzionale da soddisfare attraverso l'erogazione del Servizio, che coincide con l'interesse pubblico effettivamente comune che le Parti intendono realizzare in cooperazione/collaborazione, attraverso una sostanziale partecipazione congiunta, consiste:

- a) nell'analizzare le problematiche, le difficoltà e i disagi che le persone detenute incontrano all'interno degli istituti penitenziari, anche in considerazione del fatto che una parte sicuramente importante di esse si trova in una condizione di fragilità determinata da situazioni relative allo stato di salute, al basso livello di istruzione, alla scarsa o nulla conoscenza della lingua e della cultura italiana, condizione spesso aggravata dalla carenza di operatori penitenziari, sociali e sanitari negli istituti stessi;
- b) nello sviluppare nelle persone detenute la consapevolezza dei diritti loro garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e dalle raccomandazioni internazionali e, conseguenzialmente, favorire l'affermazione e l'esercizio degli stessi, tra cui il diritto allo studio universitario, all'istruzione e alla formazione professionale;

- c) nel promuovere l'attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, così da consentire, in armonia con il Protocollo stipulato:
- 1) all'Università - Dipartimento di Giurisprudenza, di compiere, sotto eterogenee prospettive disciplinari, correlate attività di studio, ricerca scientifica e formazione;
 - 2) al Garante regionale, di poter esercitare proprie funzioni istituzionali (cfr. artt. 1, co. 1 e 5, co. 1, lett. a), e), f) e g) della l.r. 31/2003 e ss.mm.) in cooperazione con l'Università ossia con un ente pubblico in possesso di diversificati, multidisciplinari e pertinenti saperi.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il Servizio consiste nella raccolta di problematiche, difficoltà e disagi sollevati dai detenuti, in un'attività di analisi puntuale degli stessi e, successivamente, all'esito di tale analisi, nella segnalazione/sottoposizione ai competenti uffici dell'istituto penitenziario ovvero nella trasmissione della relativa documentazione alla struttura amministrativa di supporto in modo che, a cura del Garante regionale, direttamente e/o per il tramite della struttura medesima, quanto rilevato sia sottoposto alle competenti autorità e/o vi si trovi, laddove possibile, soluzione e rimedio corrispondente. Operativamente tali attività si articolano, per il periodo di durata del presente accordo:

- a) nello svolgimento, in occasione di ogni singolo ingresso all'interno dell'istituto penitenziario, di colloqui individuali con i detenuti che abbiano fatto esplicita richiesta d'incontro con il Garante regionale o che siano stati segnalati dal medesimo o dagli uffici dell'istituto penitenziario, confronti con gli uffici dell'istituto penitenziario per una prima analisi e/o per il superamento delle problematiche emerse;
- b) nella predisposizione (elaborazione documentale), successivamente a ogni singolo ingresso, di un report da inviare alla struttura amministrativa di supporto ordinariamente con cadenza quindicinale, salvo situazioni urgenti e contingibili che vanno segnalate tempestivamente anche in breve (telefono, e-mail); con il report vengono illustrate le attività svolte, attraverso una puntuale indicazione (anche temporale) dei colloqui individuali effettuati (con chiarificazione delle questioni affrontate e già risolte e di quelle che necessitano di un successivo intervento) e delle problematiche, di carattere più generale, ravvisate all'interno dell'istituto penitenziario;
- c) nella presentazione di una relazione semestrale descrittiva delle attività svolte, riepilogativa anche degli ingressi effettuati in tale intervallo di tempo;
- d) nella presentazione di una relazione annuale contenente, oltre che l'illustrazione delle attività svolte, pure il riepilogo degli ingressi effettuati in tale intervallo di tempo;
- e) nella presentazione di una relazione finale/conclusiva, contenente i dati complessivi dell'attività svolta, articolati altresì per singola annualità, nonché l'esposizione dei punti di debolezza/criticità e di forza riscontrati nell'erogazione del Servizio e degli eventuali suggerimenti e proposte per migliorare lo standard di qualità dello stesso.

2. Relativamente alle attività di cui al comma 1, lettera a), si stima di norma in 5 (cinque) ore la durata della presenza dell'operatore individuato dall'Università - Dipartimento di Giurisprudenza (anche compatibilmente con le categorie di sicurezza e le modalità di accesso previste) affinché possano essere adeguatamente svolte le attività di colloquio individuale con più detenuti e l'eventuale confronto con i diversi uffici penitenziari; in merito invece all'attività di cui al comma 1, lettera b), da parte dell'operatore stesso, si valuta come proporzionato il tempo di 2 (due) ore per ogni ingresso.

3. Più in generale, rispetto all'erogazione del Servizio si rileva inoltre che:

- a) a ogni ingresso in istituto penitenziario corrisponde la presenza di un operatore individuato dall'Università - Dipartimento di Giurisprudenza, con la conseguenza che la presenza di due o più operatori equivale a 2 (due) o più ingressi;
 - b) allo scopo di garantire una presenza equilibrata di operatori nel corso di ciascun mese, occorre, nel caso in cui siano previsti almeno 2 (due) ingressi al mese, che sia assicurato perlomeno un (1) ingresso ogni quindici giorni, quantomeno 2 (due) ingressi ogni quindici giorni quando siano previsti non meno di 5 (cinque) ingressi;
 - c) qualora per ragioni non ascrivibili/riconducibili direttamente all'Università - Dipartimento di Giurisprudenza, da dichiarare comunque in sede di produzione dei report quindicinali, non fosse possibile assicurare, in tutto o in parte, il numero di ingressi mensili previsto, gli ingressi non effettuati potranno essere recuperati, di norma, entro l'anno di riferimento di erogazione del Servizio.
4. Il Servizio viene erogato dall'Università – inserita nella Macroarea territoriale Lazio-Centro sulla base dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale di cui in premessa – nei seguenti istituti penitenziari:
- a) Casa di Reclusione Roma Rebibbia, in cui, nell'anno 2022, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), sono risultate detenute una media mensile di 290 persone;
 - b) Casa Circondariale “Germana Stefanini” di Roma Rebibbia Femminile nella quale, nell'anno 2022, sempre sulla base dei dati forniti dal DAP, sono risultate detenute una media mensile di 334 persone;
 - c) Casa Circondariale di Roma Rebibbia Terza Casa ICAT nella quale, nell'anno 2022, sempre sulla base dei dati forniti dal DAP, sono risultate detenute una media mensile di 75 persone;
 - d) Casa Circondariale di Roma Regina Coeli nella quale, nell'anno 2022, sempre sulla base dei dati forniti dal DAP, sono risultate detenute una media mensile di 964 persone.
5. Gli ingressi negli istituti penitenziari di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) stabiliti in rapporto ai fattori ricordati in premessa che, all'interno dei singoli istituti penitenziari, impattano sul Servizio (numero delle persone detenute/ristrette, complessità e specificità nonché situazioni fattuali e operative che caratterizzano gli istituti penitenziari stessi), sono rispettivamente:
- a) 2 mensili e 24 annui;
 - b) 3 mensili e 36 annui;
 - c) 1 mensili e 12 annui;
 - d) 6 mensili e 72 annui.

Art. 3

(Requisiti degli operatori individuati dall'Università - Dipartimento di Giurisprudenza. Ristoro a ingresso)

1. Gli operatori individuati, mediante procedura di selezione pubblica tra soggetti che garantiscano pertinenti requisiti scientifico-professionali, dall'Università - Dipartimento di Giurisprudenza per lo svolgimento del Servizio (di seguito: “operatore/i interessato/i”) – ossia le persone fisiche preposte allo svolgimento di tutte le attività, durante e dopo il singolo ingresso in istituto penitenziario, in cui si concretizza il Servizio stesso –, in virtù anche dell'importanza della dimensione di ascolto e della raccolta di informazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) una buona conoscenza, sotto il profilo giuridico e normativo, del sistema penale e penitenziario, maturata pure attraverso concrete esperienze lavorative, al fine di poter affrontare, in modo adeguato e tempestivo, le questioni, le problematiche e le richieste esposte dai detenuti e, al tempo stesso, potersi confrontare, con perizia e cognizione, con gli uffici dell'istituto penitenziario;

- b) una buona capacità di orientare, sostenere e informare utilmente il detenuto, così da consentirgli, anche attraverso l'ausilio e il supporto nella redazione di sue istanze, il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurargli una maggiore consapevolezza delle regole/prescrizioni che conformano la vita del contesto carcerario;
- c) buone capacità/attitudini relazionali, comunicative ed empatiche;
- d) doti di riservatezza e discrezione in riferimento a quanto riferito dal detenuto;

2. In considerazione del fatto che i requisiti di cui al comma 1, previsti per la figura dell'operatore interessato, non sono chiaramente riconducibili, in termini di competenze e conoscenze, a uno specifico profilo professionale, la struttura amministrativa di supporto, con la relazione indicata in premessa acquisita al prot. CRL RU 13542.I del 31 maggio 2023, ai fini della quantificazione del ristoro a ingresso ha assimilato l'operatore stesso, per affinità di competenze e mansioni rispettivamente richieste e svolte, ai/alle "lavoratori/trici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" e, più esattamente, a quelli di essi appartenenti alla categoria C - livello/profilo C3/D1, il cui costo orario è pari a circa 22,00 (ventidue) euro (cfr. decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 febbraio 2020, n. 7). Tale circostanza determina un ristoro a ingresso, in considerazione del numero delle ore complessive (7) previste, per le relative attività, durante (5) e dopo (2) ciascun ingresso, pari a 154,00 (centocinquantaquattro) euro.

Art. 4

(Durata ed eventuale rinnovo)

- 1. La presente convenzione è valida per anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione della stessa, così come risultante da apposito verbale reso dall'Università, fermo restando:
 - a) quanto previsto all'articolo 6, comma 4, lettera a), numero 1), in merito al ristoro annuo;
 - b) l'ultimazione delle attività già avviate durante tale periodo di efficacia.
- 2. Prima della scadenza di cui al comma 1 è possibile procedere al rinnovo della convenzione nei termini previsti e concordati dalle Parti.

Art. 5

(Impegno delle Parti)

1. Le Parti convengono di cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi relativi all'erogazione del Servizio, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui al presente accordo.

2. Qualora l'Università - Dipartimento di Giurisprudenza, per quanto di sua competenza, si avvalga anche di soggetti esterni per l'esecuzione di specifiche attività in cui si declina il Servizio, deve darne preventiva comunicazione alla struttura amministrativa di supporto che ne valuterà, alla luce di quanto previsto dal presente accordo, la coerenza con lo stesso.

Art. 6

(Ristoro annuo. Modalità di versamento)

1. L'importo versato all'Università, in ciascuno degli anni di durata della presente convenzione, a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'erogazione del Servizio (di seguito, *breviter*, "ristoro annuo"), è calcolato sulla base dei fattori/criteri appresso elencati:

- a) il numero di ingressi mensili/annui all'interno dei singoli istituti penitenziari assegnati all'Università;
- b) il numero di ore (di norma 5) di attività svolte dall'operatore interessato all'interno dell'istituto penitenziario in occasione di ogni singolo ingresso;
- c) il numero di ore (ossia 2) stimato come congruo, successivamente a ogni singolo ingresso in istituto penitenziario, per lo svolgimento, al di fuori di esso, dell'attività di reportistica e/o di confronto con la struttura amministrativa di supporto da parte dell'operatore interessato;
- d) il ristoro orario dell'operatore interessato, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 2;
- e) la distanza chilometrica che separa il singolo istituto penitenziario dalla sede dell'Università, al ricorrere di certe condizioni.

2. In riferimento al fattore/criterio di cui al comma 1, lettera e) – ossia quello della distanza chilometrica, che implica anche connessi tempi di percorrenza per e dal luogo in cui è territorialmente situato il singolo istituto penitenziario –, le Parti convengono sull'opportunità di un ristoro forfettario per spostamenti, che concorrerà a definire il ristoro annuo versato all'Università, solo nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che l'Università abbia sede in un Comune diverso dal Comune in cui sia ubicato l'istituto penitenziario;
- b) che la distanza tra l'uno e l'altro Comune sia di almeno 80 (ottanta) chilometri complessivi (percorso di andata, più percorso di ritorno).

3. Pur non sussistendone al momento i presupposti in ragione della collocazione territoriale degli istituti penitenziari assegnati all'Università, le Parti concordano che l'eventuale verificarsi congiunto, in corso di validità della presente convenzione, delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), considerando anche che sulla base delle Macroaree territoriali individuate gli spostamenti possono essere intra-provinciali o, al più, interprovinciali, si riconoscerebbe all'Università un ristoro forfettario stabilito prendendo a riferimento quanto attualmente previsto per i dipendenti del Consiglio regionale del Lazio che si rechino in missione con la propria autovettura – ossia 35 centesimi di euro per ogni chilometro percorso – e, più esattamente, un ristoro di:

- a) 28,00 (ventotto) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) da 80 a 100 chilometri;
- b) 35,00 (trentacinque) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) da 101 a 149;
- c) 52,00 (cinquantadue) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) pari o superiore a 150 chilometri.

4. In merito alle modalità di versamento del ristoro annuo all'Università si procede nei termini e con le modalità a seguire esplicitate:

a) **primo anno:**

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del primo semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa formale comunicazione della data di effettivo avvio del Servizio ed emissione della relativa fattura elettronica da parte dell'Università;
- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del secondo semestre di attività, previa, da parte dell'Università:

- 2.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel primo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
- 2.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 2.1;

b) secondo anno:

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del terzo semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università:
 - 1.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel secondo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 1.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 1.1;
- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del quarto semestre di attività, previa, da parte dell'Università:
 - 2.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel terzo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 2.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 2.1;

c) terzo e ultimo anno:

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del quinto semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università:
 - 1.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel quarto semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 1.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 1.1;
- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del sesto e ultimo semestre di attività, in misura:
 - 2.1 pari al 60% dello stesso, previa, da parte dell'Università:
 - presentazione della relazione sulle attività svolte nel quinto semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al capoverso precedente;
 - 2.2 pari al 40% dello stesso, a saldo, successivamente alla scadenza del presente accordo previa, da parte dell'Università:
 - presentazione della relazione sulle attività svolte nel sesto semestre, del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale e della relazione finale/conclusiva;
 - emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al capoverso precedente.

5. Per gli importi relativi al ristoro di cui al presente articolo non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto sono versati nell'ambito di un rapporto di natura esclusivamente pubblicistica e rientrano, dunque, nella fattispecie di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del decreto stesso (tra i quali gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale):

- a) “... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione” (co. 1);
- b) non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali “... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi” (co. 3, lett. b)).

Art. 7
(Tabella riepilogativa)

1. Nella tabella che segue sono riportati, in sintesi, i principali contenuti e condizioni (istituti penitenziari assegnati all’Università, media mensile detenuti nell’anno 2022, numero di ingressi mensili/annui, ristoro per ciascun ingresso, eventuale ristoro forfettario spostamenti, ristoro annuo) del presente accordo:

MACROAREA TERRITORIALE LAZIO-CENTRO						
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA						
ISTITUTI PENITENZIARI ASSEGNATI	MEDIA MENSILE DETENUTI ANNO 2022	INGRESSI MENSILI	INGRESSI ANNUI	RISTORO INGRESSO	RISTORO FORFETTARIO SPOSTAMENTI	RISTORO ANNUO
CASA DI RECLUSIONE DI ROMA REBIBBIA	290	2	24	€ 154,00	—	€ 3.696,00
CASA CIRCONDARIALE DI ROMA REBIBBIA FEMMINILE	334	3	36	€ 154,00	—	€ 5.544,00
CASA CIRCONDARIALE DI ROMA REBIBBIA TERZA CASA-ICAT	75	1	12	€ 154,00	—	€ 1.848,00
CASA CIRCONDARIALE DI ROMA REGINA COELI	964	6	72	€ 154,00	—	€ 11.088,00
TOTALE	1.663	12	144			€ 22.176,00

Art. 8

(Trattamenti dei dati personali)

1. In merito alle attività di trattamento di dati personali che l'erogazione del Servizio comporta:
 - a) il Garante regionale è il titolare del trattamento;
 - b) l'Università è il responsabile del trattamento;
 - c) l'eventuale altro soggetto incaricato dall'Università per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento è il subresponsabile del trattamento.
2. Le Parti si obbligano a disciplinare, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e, in specie, di quelle di cui al paragrafo 3 dell'articolo stesso, i rapporti in materia di protezione dei dati personali attraverso un apposito e separato atto giuridico, da sottoscrivere entro la data di effettivo avvio del Servizio, così come risultante da apposito verbale reso dall'Università, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 9

(Recesso)

1. Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente, nel pubblico interesse, dalla presente convenzione con atto motivato.
2. La facoltà di recesso di cui al comma 1, da effettuarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, deve essere comunicata all'altra Parte a mezzo di PEC.

Art. 10

(Risoluzione controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia/vertenza che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione è risolta/definita amichevolmente tra le Parti.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

Art. 11

(Responsabili della convenzione)

3. Il responsabile della presente convenzione per l'Università - Dipartimento di Giurisprudenza è il direttore *pro tempore* del Dipartimento stesso, mentre per il Garante regionale è il dirigente *pro tempore* della struttura amministrativa di supporto.

Art. 12

(Approvazione e modalità di sottoscrizione)

1. La presente convenzione è approvata dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.

2. La presente convenzione è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatta in modalità elettronica e sottoscritta con firma digitale.

Letto approvato e sottoscritto in Roma, il

PER IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Il dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio

Dott. Massimo Messale

PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Prof. Antonio Carratta

Copia



ALLEGATO C)

SCHEMA DI ACCORDO

TRA

**IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO**

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PER I DIRITTI DEI DETENUTI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI PENITENZIARI DEL LAZIO**

IL “GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE” attivo, agli effetti del presente atto, nella persona del dott. Massimo Messale, cittadino italiano, nato a , il, C.F.:, nella sua qualità di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio (incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 7, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 19), domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio regionale del Lazio (C.F.: 80143490581), in Roma, Via della Pisana, 1301 - CAP: 00163;

E

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, C.F.: 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Nathan Levialdi Ghiron, cittadino italiano, nato il, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione, domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede dell’Università stessa, in Roma, Via Cracovia, 50 - CAP: 00133;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), a termini del quale, in particolare, “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4 e 28 nonché il considerando (81);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 13, con cui il Prof. Stefano Anastasia è stato eletto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio" (di seguito, *breviter*, "Garante regionale");

VISTA della l.r. 31/2003 in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, ultimo periodo che prevede la facoltà per il Garante regionale di adottare "decisioni" e "direttive";
- l'articolo 5, che disciplina le composite e distinte funzioni istituzionali di competenza del Garante regionale;

CONSIDERATO CHE tra le finalità istituzionali perseguite dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (di seguito, *breviter*, Università) figurano, quanto ai contenuti del presente accordo, quelle di:

- concorrere allo sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici (cfr. art. 2, co. 1, lett. f) dello Statuto), con particolare riferimento al tema dei diritti della persona;
- elaborare e trasmettere le conoscenze (art. 2, co. 1, lett. c) dello Statuto) pure nel settore del diritto penale e dell'ordinamento penitenziario, attivando collegati percorsi di studio, ricerca scientifica e formazione;

VISTO il protocollo d'intesa stipulato tra l'Università, il Garante regionale e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, sottoscritto in data 20 aprile 2017 e rinnovato, per la durata di tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022-2023, in data 14 febbraio 2023 (di seguito, *breviter*, "Protocollo");

CONSIDERATO CHE:

- il Protocollo, sul presupposto che le parti si impegnino al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e connesse forme di collaborazione, è diretto:
 - per un verso, a garantire ai detenuti il diritto allo studio universitario, all'istruzione e alla formazione professionale;
 - per un altro verso, a promuovere l'attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, condizioni che, non di rado, determinano una scarsa consapevolezza dei diritti loro garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e limitazioni all'esercizio degli stessi;
- il Garante regionale, con decisione 21 marzo 2023, n. 3, ha ritenuto utile, ai fini di un compiuto e puntuale svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, assicurare la continuità del servizio di sportello per i diritti dei detenuti attraverso l'attivazione di sportelli dedicati presso gli istituti penitenziari del Lazio (di seguito: "servizio di sportello per i diritti dei detenuti") in possesso dei necessari presupposti, sul presupposto che la presenza sistematica di operatori qualificati presso gli stessi consente di analizzare lo stato in cui versano i detenuti in termini di problematiche, difficoltà e disagi nell'affermazione e nell'esercizio dei loro diritti;
- con la decisione di cui al capoverso precedente il Garante regionale ha conclusivamente formulato, alla struttura amministrativa del Consiglio regionale del Lazio che opera a supporto del medesimo

(di seguito, *breviter*, “struttura amministrativa di supporto”), l’indirizzo di procedere alla verifica della possibilità di poter cooperare, mediante appositi accordi, con le università pubbliche della Regione Lazio per l’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti;

- la struttura amministrativa di supporto, valutata come fattibile la soluzione proposta dal Garante regionale, ha consequenzialmente inoltrato all’Università una missiva (prot. CRL RU 6363.U. del 21 marzo 2023) con cui si è richiesto alla stessa di significare:
 - l’eventuale interesse a stipulare con il Garante regionale, attraverso il Consiglio regionale del Lazio, un accordo (convenzione) finalizzato all’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti;
 - l’esistenza, subordinatamente all’interesse di cui prima, delle condizioni previste dal ricordato articolo 15, comma 1, della l. 241/1990 e successive modifiche – e, più esattamente, che l’accordo sia diretto a “... *disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” – e di quelle di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche (ora il richiamato articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023);
- l’Università ha riscontrato la missiva di cui al capoverso precedente:
 - dapprima, con nota acquisita al prot. CRL RU 7789.I. del 5 aprile 2023, con cui ha manifestato l’interesse a stipulare l’accordo (convenzione) finalizzato all’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti;
 - successivamente, con nota integrativa acquisita al prot. CRL RU 10954.I. del 12 maggio 2023, con cui ha dichiarato anche la sussistenza delle condizioni normative indicate nella missiva stessa;
- la struttura amministrativa di supporto, in coerenza con la richiamata decisione del Garante regionale, con relazione acquisita al prot. CRL RU 13542.I del 31 maggio 2023, concernente “*Individuazione dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale sulla base dei quali definire i contenuti e le condizioni da riportare negli schemi di accordo da sottoporre alle università interessate per l’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti.*”, ha, tra l’altro:
 - descritto in che cosa consiste il servizio di sportello per i diritti dei detenuti e le attività in cui lo stesso fattivamente si declina;
 - individuato, al fine di assicurare un’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti ispirata a criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale, tre Macroaree territoriali, di seguito riportate, con cui ripartisce il territorio regionale e alle quali associa, in rapporto alla loro dislocazione geografica, i relativi istituti penitenziari:
 - **Macroarea territoriale Lazio-Nord** (Casa di reclusione di Civitavecchia, Casa circondariale di Civitavecchia Nuovo Complesso, Casa Circondariale di Rieti e Casa Circondariale di Viterbo);
 - **Macroarea territoriale Lazio-Centro** (Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, Casa di Reclusione Roma Rebibbia, Casa Circondariale “Germana Stefanini” di Roma Rebibbia Femminile, Casa Circondariale di Roma Rebibbia Terza Casa ICAT, Casa Circondariale “Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso e Casa Circondariale di Velletri);
 - **Macroarea territoriale Lazio-Sud** (Casa Circondariale “S. Domenico” di Cassino, Casa Circondariale “Giuseppe Pagliei” di Frosinone e Casa Circondariale di Latina);
 - specificato, ai fini di un adeguato proporzionamento della fornitura del servizio di sportello per i diritti dei detenuti – anche in un’ottica di equilibrato contemperamento/bilanciamento tra il livello quali-quantitativo di tale servizio e l’entità delle risorse finanziarie a esso

destinabili – i fattori che impattano sullo stesso all'interno dei singoli istituti penitenziari ossia:

- il numero delle persone detenute/ristrette in ciascuno di essi (popolazione media mensile di detenuti/ristretti nei singoli istituti penitenziari nell'anno 2022);
- la loro complessità e specificità (presenza di differenti circuiti penitenziari/detentivi; difficoltà logistiche dovute alla dislocazione, nell'area detentiva, degli ambienti in cui svolgere i colloqui; presenza di reparti clinici; carenza di personale penitenziario; differenziazioni rispetto alle modalità di accesso ai colloqui; frequenza dei trasferimenti; etc.);
- le situazioni fattuali e operative rilevate direttamente negli stessi e/o segnalate/osservate in sede di monitoraggio;
- definito:
 - il numero di ingressi mensili/annui da assicurare all'interno di ogni istituto penitenziario in rapporto ai fattori di cui al capoverso precedente;
 - l'assegnazione degli istituti stessi alle diverse università, sulla base dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale individuati;
- stabilito i fattori/criteri in base ai quali stimare, ragionevolmente, il ristoro annuo delle spese sostenute dalle singole università per l'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti (ristoro in luogo di un corrispettivo in conseguenza del fatto che trattasi di accordi tra pubbliche amministrazioni ex articolo 15, comma 1 della l. 241/1990 e successive modifiche, non rientranti quindi nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici) ossia:
 - il numero di ingressi mensili/annui all'interno dei singoli istituti penitenziari assegnati all'università;
 - il numero di ore di attività svolte dall'operatore interessato all'interno dell'istituto penitenziario in occasione di ogni singolo ingresso;
 - il numero di ore stimato come congruo, successivamente a ogni singolo ingresso in istituto penitenziario, per lo svolgimento, al di fuori di esso, dell'attività di reportistica e/o di confronto con la struttura amministrativa di supporto da parte dell'operatore interessato;
 - il ristoro orario dell'operatore interessato;
 - la distanza chilometrica che separa il singolo istituto penitenziario dalla sede dell'università, al ricorrere di certe condizioni;
- determinato, per ciascuna università, l'entità del ristoro, per ingresso e annuo, per le spese sostenute per il servizio di sportello per i diritti dei detenuti, comprensivo anche dell'eventuale ristoro forfettario per spostamenti funzionali all'erogazione del servizio stesso;
- chiarito i termini e le modalità per il versamento alle università del ristoro annuo di cui al capoverso precedente, ipotizzando una durata di anni 3 (tre) dell'accordo da sottoscrivere con ognuna di esse;

CONSIDERATO CHE il presente accordo tra amministrazioni pubbliche ex articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche non rientra, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto:

- regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, perseguito dalle medesime attraverso una forma di intrinseca e complementare collaborazione/cooperazione, retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico stesso;

- implica una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e risulta pertanto estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo (assenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazioni), propria del contratto di appalto pubblico;
- non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP));

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ACCORDO,**

IL GARANTE REGIONALE

E

L'UNIVERSITÀ

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità)

1. Con il presente accordo (di seguito anche “convenzione”) si attiva una forma di collaborazione/cooperazione tra il Garante regionale e l’Università (di seguito, *breviter*, anche “Parti”) diretta all’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti (di seguito, *breviter*, “Servizio”) presso gli istituti penitenziari individuati, in quanto allo stesso corrisponde una convergenza sinergica su delle attività di interesse comune svolte in modo condiviso/coordinato, ancorché relative a competenze diverse e tese a soddisfare/perseguire differenti esigenze/missioni istituzionali (fini pubblici) dei due soggetti coinvolti.

2. L’esigenza funzionale da soddisfare attraverso l’erogazione del Servizio, che coincide con l’interesse pubblico effettivamente comune che le Parti intendono realizzare in cooperazione/collaborazione, attraverso una sostanziale partecipazione congiunta, consiste:

- a) nell’analizzare le problematiche, le difficoltà e i disagi che le persone detenute incontrano all’interno degli istituti penitenziari, anche in considerazione del fatto che una parte sicuramente importante di esse si trova in una condizione di fragilità determinata da situazioni relative allo stato di salute, al basso livello di istruzione, alla scarsa o nulla conoscenza della lingua e della cultura italiana, condizione spesso aggravata dalla carenza di operatori penitenziari, sociali e sanitari negli istituti stessi;
- b) nello sviluppare nelle persone detenute la consapevolezza dei diritti loro garantiti dall’ordinamento giuridico italiano e dalle raccomandazioni internazionali e, conseguenzialmente, favorire l’affermazione e l’esercizio degli stessi, tra cui il diritto allo studio universitario, all’istruzione e alla formazione professionale;

- c) nel promuovere l'attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, così da consentire, in armonia con il Protocollo stipulato:
- 1) all'Università, di compiere, sotto eterogenee prospettive disciplinari, correlate attività di studio, ricerca scientifica e formazione;
 - 2) al Garante regionale, di poter esercitare proprie funzioni istituzionali (cfr. artt. 1, co. 1 e 5, co. 1, lett. a), e), f) e g) della l.r. 31/2003 e ss.mm.) in cooperazione con l'Università ossia con un ente pubblico in possesso di diversificati, multidisciplinari e pertinenti saperi.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il Servizio consiste nella raccolta di problematiche, difficoltà e disagi sollevati dai detenuti, in un'attività di analisi puntuale degli stessi e, successivamente, all'esito di tale analisi, nella segnalazione/sottoposizione ai competenti uffici dell'istituto penitenziario ovvero nella trasmissione della relativa documentazione alla struttura amministrativa di supporto in modo che, a cura del Garante regionale, direttamente e/o per il tramite della struttura medesima, quanto rilevato sia sottoposto alle competenti autorità e/o vi si trovi, laddove possibile, soluzione e rimedio corrispondente. Operativamente tali attività si articolano, per il periodo di durata del presente accordo:

- a) nello svolgimento, in occasione di ogni singolo ingresso all'interno dell'istituto penitenziario, di colloqui individuali con i detenuti che abbiano fatto esplicita richiesta d'incontro con il Garante regionale o che siano stati segnalati dal medesimo o dagli uffici dell'istituto penitenziario, confronti con gli uffici dell'istituto penitenziario per una prima analisi e/o per il superamento delle problematiche emerse;
- b) nella predisposizione (elaborazione documentale), successivamente a ogni singolo ingresso, di un report da inviare alla struttura amministrativa di supporto ordinariamente con cadenza quindicinale, salvo situazioni urgenti e contingibili che vanno segnalate tempestivamente anche in breve (telefono, e-mail); con il report vengono illustrate le attività svolte, attraverso una puntuale indicazione (anche temporale) dei colloqui individuali effettuati (con chiarificazione delle questioni affrontate e già risolte e di quelle che necessitano di un successivo intervento) e delle problematiche, di carattere più generale, ravvisate all'interno dell'istituto penitenziario;
- c) nella presentazione di una relazione semestrale descrittiva delle attività svolte, riepilogativa anche degli ingressi effettuati in tale intervallo di tempo;
- d) nella presentazione di una relazione annuale contenente, oltre che l'illustrazione delle attività svolte, pure il riepilogo degli ingressi effettuati in tale intervallo di tempo;
- e) nella presentazione di una relazione finale/conclusiva, contenente i dati complessivi dell'attività svolta, articolati altresì per singola annualità, nonché l'esposizione dei punti di debolezza/criticità e di forza riscontrati nell'erogazione del Servizio e degli eventuali suggerimenti e proposte per migliorare lo standard di qualità dello stesso.

2. Relativamente alle attività di cui al comma 1, lettera a), si stima di norma in 5 (cinque) ore la durata della presenza dell'operatore individuato dall'Università (anche compatibilmente con le categorie di sicurezza e le modalità di accesso previste) affinché possano essere adeguatamente svolte le attività di colloquio individuale con più detenuti e l'eventuale confronto con i diversi uffici penitenziari; in merito invece all'attività di cui al comma 1, lettera b), da parte dell'operatore stesso, si valuta come proporzionato il tempo di 2 (due) ore per ogni ingresso.

3. Più in generale, rispetto all'erogazione del Servizio si rileva inoltre che:

- a) a ogni ingresso in istituto penitenziario corrisponde la presenza di un operatore individuato dall'Università, con la conseguenza che la presenza di due o più operatori equivale a 2 (due) o più ingressi;
 - b) allo scopo di garantire una presenza equilibrata di operatori nel corso di ciascun mese, occorre, nel caso in cui siano previsti almeno 2 (due) ingressi al mese, che sia assicurato perlomeno un (1) ingresso ogni quindici giorni, quantomeno 2 (due) ingressi ogni quindici giorni quando siano previsti non meno di 5 (cinque) ingressi;
 - c) qualora per ragioni non ascrivibili/riconducibili direttamente all'Università, da dichiarare comunque in sede di produzione dei report quindicinali, non fosse possibile assicurare, in tutto o in parte, il numero di ingressi mensili previsto, gli ingressi non effettuati potranno essere recuperati, di norma, entro l'anno di riferimento di erogazione del Servizio.
4. Il Servizio viene erogato dall'Università – inserita nella Macroarea territoriale Lazio-Centro sulla base dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale di cui in premessa – nei seguenti istituti penitenziari:
- a) Casa Circondariale di Velletri, in cui, nell'anno 2022, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), sono risultate detenute una media mensile di 429 persone;
 - b) Casa Circondariale “Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso, sezioni G11, G12 e G14, nelle quali, nell'anno 2022, sempre sulla base dei dati forniti dal DAP, sono risultate detenute una media mensile di 791 persone.
5. Gli ingressi negli istituti penitenziari di cui al comma 4, lettere a) e b), stabiliti in rapporto ai fattori ricordati in premessa che, all'interno dei singoli istituti penitenziari, impattano sul Servizio (numero delle persone detenute/ristrette, complessità e specificità nonché situazioni fattuali e operative che caratterizzano gli istituti penitenziari stessi), sono rispettivamente:
- a) 3 mensili e 36 annui;
 - b) 5 mensili e 60 annui.

Art. 3

(Requisiti degli operatori individuati dall'Università. Ristoro a ingresso)

1. Gli operatori individuati dall'Università per lo svolgimento del Servizio (di seguito: “operatore/i interessato/i”) – ossia le persone fisiche preposte allo svolgimento di tutte le attività, durante e dopo il singolo ingresso in istituto penitenziario, in cui si concretizza il Servizio stesso –, in virtù anche dell'importanza della dimensione di ascolto e della raccolta di informazioni, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) una buona conoscenza, sotto il profilo giuridico e normativo, del sistema penale e penitenziario, maturata pure attraverso concrete esperienze lavorative, al fine di poter affrontare, in modo adeguato e tempestivo, le questioni, le problematiche e le richieste esposte dai detenuti e, al tempo stesso, potersi confrontare, con perizia e cognizione, con gli uffici dell'istituto penitenziario;
 - b) una buona capacità di orientare, sostenere e informare utilmente il detenuto, così da consentirgli, anche attraverso l'ausilio e il supporto nella redazione di sue istanze, il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurargli una maggiore consapevolezza delle regole/prescrizioni che conformano la vita del contesto carcerario;
 - c) buone capacità/attitudini relazionali, comunicative ed empatiche;
 - d) doti di riservatezza e discrezione in riferimento a quanto riferito dal detenuto;
2. In considerazione del fatto che i requisiti di cui al comma 1, previsti per la figura dell'operatore interessato, non sono chiaramente riconducibili, in termini di competenze e conoscenze, a uno specifico profilo professionale, la struttura amministrativa di supporto, con la relazione indicata in premessa acquisita

al prot. CRL RU 13542.I del 31 maggio 2023, ai fini della quantificazione del ristoro a ingresso ha assimilato l'operatore stesso, per affinità di competenze e mansioni rispettivamente richieste e svolte, ai/alle "lavoratori/trici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" e, più esattamente, a quelli di essi appartenenti alla categoria C - livello/profilo C3/D1, il cui costo orario è pari a circa 22,00 (ventidue) euro (cfr. decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 febbraio 2020, n. 7). Tale circostanza determina un ristoro a ingresso, in considerazione del numero delle ore complessive (7) previste, per le relative attività, durante (5) e dopo (2) ciascun ingresso, pari a 154,00 (centocinquantaquattro) euro.

Art. 4

(Durata ed eventuale rinnovo)

1. La presente convenzione è valida per anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione della stessa, così come risultante da apposito verbale reso dall'Università, fermo restando:

- a) quanto previsto all'articolo 6, comma 5, lettera a), numero 1), in merito al ristoro annuo;
- b) l'ultimazione delle attività già avviate durante tale periodo di efficacia.

1. Prima della scadenza di cui al comma 1 è possibile procedere al rinnovo della convenzione nei termini previsti e concordati dalle Parti.

Art. 5

(Impegno delle Parti)

1. Le Parti convengono di cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi relativi all'erogazione del Servizio, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui al presente accordo.

2. Qualora l'Università, per quanto di sua competenza, si avvalga anche di soggetti esterni per l'esecuzione di specifiche attività in cui si declina il Servizio, deve darne preventiva comunicazione alla struttura amministrativa di supporto che ne valuterà, alla luce di quanto previsto dal presente accordo, la coerenza con lo stesso.

Art. 6

(Ristoro annuo. Modalità di versamento)

1. L'importo versato all'Università, in ciascuno degli anni di durata della presente convenzione, a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'erogazione del Servizio (di seguito, *breviter*, "ristoro annuo"), è calcolato sulla base dei fattori/criteri appresso elencati:

- a) il numero di ingressi mensili/annui all'interno dei singoli istituti penitenziari assegnati all'Università;
- b) il numero di ore (di norma 5) di attività svolte dall'operatore interessato all'interno dell'istituto penitenziario in occasione di ogni singolo ingresso;
- c) il numero di ore (ossia 2) stimato come congruo, successivamente a ogni singolo ingresso in istituto penitenziario, per lo svolgimento, al di fuori di esso, dell'attività di reportistica e/o di confronto con la struttura amministrativa di supporto da parte dell'operatore interessato;
- d) il ristoro orario dell'operatore interessato, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 2;

e) la distanza chilometrica che separa il singolo istituto penitenziario dalla sede dell'Università, al ricorrere di certe condizioni.

2. In riferimento al fattore/criterio di cui al comma 1, lettera e) – ossia quello della distanza chilometrica, che implica anche connessi tempi di percorrenza per e dal luogo in cui è territorialmente situato il singolo istituto penitenziario –, le Parti convengono sull'opportunità di un ristoro forfettario per spostamenti, che concorrerà a definire il ristoro annuo versato all'Università, solo nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che l'Università abbia sede in un Comune diverso dal Comune in cui sia ubicato l'istituto penitenziario;
- b) che la distanza tra l'uno e l'altro Comune sia di almeno 80 (ottanta) chilometri complessivi (percorso di andata, più percorso di ritorno).

3. Al verificarsi congiunto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in considerazione del fatto che, nella fattispecie, sulla base delle Macroaree territoriali individuate, gli spostamenti possono essere intra-provinciali o, al più, interprovinciali, si riconosce all'Università un ristoro forfettario stabilito prendendo a riferimento quanto attualmente previsto per i dipendenti del Consiglio regionale del Lazio che si rechino in missione con la propria autovettura – ossia 35 centesimi di euro per ogni chilometro percorso – e, più esattamente, un ristoro di:

- a) 28,00 (ventotto) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) da 80 a 100 chilometri;
- b) 35,00 (trentacinque) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) da 101 a 149;
- c) 52,00 (cinquantadue) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) pari o superiore a 150 chilometri.

4. In considerazione degli istituti penitenziari assegnati all'Università ai sensi dell'articolo 2, comma 4 ossia la Casa Circondariale di Velletri e la Casa Circondariale Raffaele Cinotti Rebibbia Nuovo Complesso (sezioni G11, G12 e G14), il ristoro forfettario per spostamenti è riconosciuto solo per il primo dei due e ammonta, tenuto conto che la distanza complessiva è compresa tra gli 80 e i 100 chilometri, a 28,00 (ventotto) euro a ingresso, per un totale annuo, a fronte di 36 ingressi annui complessivi previsti, di 1.008,00 (milleotto) euro.

5. In merito alle modalità di versamento del ristoro annuo all'Università si procede nei termini e con le modalità a seguire esplicitate:

a) **primo anno:**

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del primo semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università, formale comunicazione della data di effettivo avvio del Servizio, così come risultante da apposito verbale, ed emissione della relativa fattura elettronica;
- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del secondo semestre di attività, previa, da parte dell'Università:
 - 2.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel primo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 2.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 2.1;

b) **secondo anno:**

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del terzo semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università:
 - 1.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel secondo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;

- 1.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 1.1;
- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del quarto semestre di attività, previa, da parte dell'Università:
 - 1.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel terzo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 1.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 2.1;

c) terzo e ultimo anno:

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del quinto semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università:
 - 1.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel quarto semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 1.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 1.1;
- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del sesto e ultimo semestre di attività, in misura:
 - 2.1 pari al 60% dello stesso, previa, da parte dell'Università:
 - presentazione della relazione sulle attività svolte nel quinto semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al capoverso precedente;
 - 2.2 pari al 40% dello stesso, a saldo, successivamente alla scadenza del presente accordo, previa, da parte dell'Università:
 - presentazione della relazione sulle attività svolte nel sesto semestre, del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale e della relazione finale/conclusiva;
 - emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al capoverso precedente.

6. Per gli importi relativi al ristoro di cui al presente articolo non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto sono versati nell'ambito di un rapporto di natura esclusivamente pubblicistica e rientrano, dunque, nella fattispecie di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del decreto stesso (tra i quali gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale):

- a) *"... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione"* (co. 1);
- b) non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali *"... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi"* (co. 3, lett. b)).

Art. 7
(Tabella riepilogativa)

1. Nella tabella che segue sono riportati, in sintesi, i principali contenuti e condizioni (istituti penitenziari assegnati all'Università, media mensile detenuti nell'anno 2022, numero di ingressi mensili/annui, ristoro per ciascun ingresso, eventuale ristoro forfettario spostamenti, ristoro annuo) del presente accordo:

MACROAREA TERRITORIALE LAZIO-CENTRO						
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA						
ISTITUTI PENITENZIARI ASSEGNATI	MEDIA MENSILE DETENUTI ANNO 2022	INGRESSI MENSILI	INGRESSI ANNUI	RISTORO INGRESSO	RISTORO FORFETTARIO SPOSTAMENTI	RISTORO ANNUO
CASA CIRCONDARIALE DI ROMA REBIBBIA NC SEZIONI G11-G12-G14	791	5	60	€ 154,00	—	€ 9.240,00
CASA CIRCONDARIALE DI VELLETRI	479	3	36	€ 154,00	€ 1.008,00	€ 6.552,00
TOTALE	1270	8	96			€ 15.792,00

Art. 8

(Trattamenti dei dati personali)

1. In merito alle attività di trattamento di dati personali che l'erogazione del Servizio comporta:
 - a) il Garante regionale è il titolare del trattamento;
 - b) l'Università è il responsabile del trattamento;
 - c) l'eventuale altro soggetto incaricato dall'Università per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento è il subresponsabile del trattamento.
2. Le Parti si obbligano a disciplinare, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e, in specie, di quelle di cui al paragrafo 3 dell'articolo stesso, i rapporti in materia di protezione dei dati personali attraverso un apposito e separato atto giuridico, da sottoscrivere entro la data di effettivo avvio del Servizio, così come risultante da apposito verbale reso dall'Università, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 9

(Recesso)

1. Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente, nel pubblico interesse, dalla presente convenzione con atto motivato.
2. La facoltà di recesso di cui al comma 1, da effettuarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, deve essere comunicata all'altra Parte a mezzo di PEC.

Art. 10

(Risoluzione controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia/vertenza che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione è risolta/definita amichevolmente tra le Parti.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

Art. 11

(Responsabili della convenzione)

1. Il responsabile della presente convenzione per l'Università è la Prof.ssa Marina Formica, quale delegata pro tempore del Rettore per la formazione universitaria negli istituti penitenziari del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, mentre per il Garante regionale è il dirigente pro tempore della struttura amministrativa di supporto.

Art. 12

(Approvazione e modalità di sottoscrizione)

1. La presente convenzione è approvata dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.

2. La presente convenzione è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatta in modalità elettronica e sottoscritta con firma digitale.

Letto approvato e sottoscritto in Roma, il

PER IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Il dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio

Dott. Massimo Messale

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Il Rettore

Prof. Nathan Levaldi Ghiron

Copia



ALLEGATO D)

SCHEMA DI ACCORDO

TRA

**IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO**

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PER I DIRITTI DEI DETENUTI
ALL'INTERNO DI ISTITUTI PENITENZIARI DEL LAZIO**

IL “GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE” attivo, agli effetti del presente atto, nella persona del dott. Massimo Messale, cittadino italiano, nato a , il, C.F.:, nella sua qualità di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio (incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 7, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 19), domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio regionale del Lazio (C.F.: 80143490581), in Roma, Via della Pisana, 1301 - CAP: 00163;

E

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE, C.F.: 81006500607, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Marco Dell’Isola, cittadino italiano, nato....., il....., C.F.:, domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede dell’Università stessa, in Cassino (FR), Viale dell’Università - CAP: 03043;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), a termini del quale, in particolare, “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4 e 28 nonché il considerando (81);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 13, con cui il Prof. Stefano Anastasia è stato eletto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio" (di seguito, *breviter*, "Garante regionale");

VISTA della l.r. 31/2003 in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, ultimo periodo che prevede la facoltà per il Garante regionale di adottare "decisioni" e "direttive";
- l'articolo 5, che disciplina le composite e distinte funzioni istituzionali di competenza del Garante regionale;

CONSIDERATO CHE tra le finalità istituzionali perseguite dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito, *breviter*, Università), anche in collaborazione con enti pubblici, figurano, quanto ai contenuti del presente accordo, affianco alla didattica e alla formazione quelle di (art. I.2 dello Statuto):

- elaborare e trasmettere – combinando in modo organico e coerente ricerca, didattica e Terza Missione, in vista del progresso scientifico, culturale, civile ed economico – le conoscenze pure nel settore del diritto penale e dell'ordinamento penitenziario, attivando collegati percorsi di studio e ricerca scientifica;
- realizzare attività di studio e ricerca della Seconda Missione e di *public engagement* della Terza Missione, attività riguardanti anche il settore penitenziario, attraverso la promozione di ricerche e pubblicazioni scientifiche e il supporto giuridico alle persone ristrette;

VISTO il protocollo d'intesa stipulato tra l'Università, il Garante regionale e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, sottoscritto in data 30 dicembre 2020 (di seguito, *breviter*, "Protocollo");

CONSIDERATO CHE:

- il Protocollo, sul presupposto che le parti si impegnino al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e connesse forme di collaborazione, è diretto:
 - per un verso, a garantire ai detenuti il diritto allo studio universitario, all'istruzione e alla formazione professionale;
 - per un altro verso, a promuovere l'attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, condizioni che, non di rado, determinano una scarsa consapevolezza dei diritti loro garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e limitazioni all'esercizio degli stessi;
- il Garante regionale, con decisione 21 marzo 2023, n. 3, ha ritenuto utile, ai fini di un compiuto e puntuale svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, assicurare la continuità del servizio di sportello per i diritti dei detenuti attraverso l'attivazione di sportelli dedicati presso gli istituti penitenziari del Lazio (di seguito: "servizio di sportello per i diritti dei detenuti") in possesso dei necessari presupposti, sul presupposto che la presenza sistematica di operatori qualificati presso gli

stessi consente di analizzare lo stato in cui versano i detenuti in termini di problematiche, difficoltà e disagi nell'affermazione e nell'esercizio dei loro diritti;

- con la decisione di cui al capoverso precedente il Garante regionale ha conclusivamente formulato, alla struttura amministrativa del Consiglio regionale del Lazio che opera a supporto del medesimo (di seguito, *breviter*, “struttura amministrativa di supporto”), l’indirizzo di procedere alla verifica della possibilità di poter cooperare, mediante appositi accordi, con le università pubbliche della Regione Lazio per l’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti;
- la struttura amministrativa di supporto, valutata come fattibile la soluzione proposta dal Garante regionale, ha consequenzialmente inoltrato all’Università una missiva (prot. CRL RU 6361.U. del 21 marzo 2023) con cui si è richiesto alla stessa di significare:
 - l’eventuale interesse a stipulare con il Garante regionale, attraverso il Consiglio regionale del Lazio, un accordo (convenzione) finalizzato all’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti;
 - l’esistenza, subordinatamente all’interesse di cui prima, delle condizioni previste dal ricordato articolo 15, comma 1, della l. 241/1990 e successive modifiche – e, più esattamente, che l’accordo sia diretto a “... *disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” – e di quelle di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche (ora il richiamato articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023);
- l’Università ha riscontrato la missiva di cui al capoverso precedente:
 - dapprima, con nota acquisita al prot. CRL RU 6873I. del 28 marzo 2023, con cui ha manifestato l’interesse a stipulare l’accordo (convenzione) finalizzato all’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti;
 - successivamente, con note integrative acquisite al prot. CRL RU 7885 I. del 5 aprile 2023 e al prot. CRL RU 8584 I. del 14 aprile 2023, con cui ha dichiarato anche la sussistenza delle condizioni normative indicate nella missiva stessa;
- la struttura amministrativa di supporto, in coerenza con la richiamata decisione del Garante regionale, con relazione acquisita al prot. CRL RU 13542.I del 31 maggio 2023, concernente “*Individuazione dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale sulla base dei quali definire i contenuti e le condizioni da riportare negli schemi di accordo da sottoporre alle università interessate per l’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti.*”, ha tra l’altro:
 - descritto in che cosa consiste il servizio di sportello per i diritti dei detenuti e le attività in cui lo stesso fattivamente si declina;
 - individuato, al fine di assicurare un’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti ispirata a criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale, tre Macroaree territoriali, di seguito riportate, con cui ripartisce il territorio regionale e alle quali associa, in rapporto alla loro dislocazione geografica, i relativi istituti penitenziari:
 - **Macroarea territoriale Lazio-Nord** (Casa di reclusione di Civitavecchia, Casa circondariale di Civitavecchia Nuovo Complesso, Casa Circondariale di Rieti e Casa Circondariale di Viterbo);
 - **Macroarea territoriale Lazio-Centro** (Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, Casa di Reclusione Roma Rebibbia, Casa Circondariale “Germana Stefanini” di Roma Rebibbia Femminile, Casa Circondariale di Roma Rebibbia Terza Casa ICAT, Casa Circondariale “Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso e Casa Circondariale di Velletri);
 - **Macroarea territoriale Lazio-Sud** (Casa Circondariale “S. Domenico” di Cassino, Casa Circondariale “Giuseppe Pagliei” di Frosinone e Casa Circondariale di Latina);

- specificato, ai fini di un adeguato proporzionamento della fornitura del servizio di sportello per i diritti dei detenuti – anche in un’ottica di equilibrato contemperamento/bilanciamento tra il livello quali-quantitativo di tale servizio e l’entità delle risorse finanziarie a esso destinabili – i fattori che impattano sullo stesso all’interno dei singoli istituti penitenziari ossia:
 - il numero delle persone detenute/ristrette in ciascuno di essi (popolazione media mensile di detenuti/ristretti nei singoli istituti penitenziari nell’anno 2022);
 - la loro complessità e specificità (presenza di differenti circuiti penitenziari/detentivi; difficoltà logistiche dovute alla dislocazione, nell’area detentiva, degli ambienti in cui svolgere i colloqui; presenza di reparti clinici; carenza di personale penitenziario; differenziazioni rispetto alle modalità di accesso ai colloqui; frequenza dei trasferimenti; etc.);
 - le situazioni fattuali e operative rilevate direttamente negli stessi e/o segnalate/osservate in sede di monitoraggio;
- definito:
 - il numero di ingressi mensili/annui da assicurare all’interno di ogni istituto penitenziario in rapporto ai fattori di cui al capoverso precedente;
 - l’assegnazione degli istituti stessi alle diverse università, sulla base dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale individuati;
- stabilito i fattori/criteri in base ai quali stimare, ragionevolmente, il ristoro annuo delle spese sostenute dalle singole università per l’erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti (ristoro in luogo di un corrispettivo in conseguenza del fatto che trattasi di accordi tra pubbliche amministrazioni ex articolo 15, comma 1 della l. 241/1990 e successive modifiche, non rientranti quindi nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici) ossia:
 - il numero di ingressi mensili/annui all’interno dei singoli istituti penitenziari assegnati all’università;
 - il numero di ore di attività svolte dall’operatore interessato all’interno dell’istituto penitenziario in occasione di ogni singolo ingresso;
 - il numero di ore stimato come congruo, successivamente a ogni singolo ingresso in istituto penitenziario, per lo svolgimento, al di fuori di esso, dell’attività di reportistica e/o di confronto con la struttura amministrativa di supporto da parte dell’operatore interessato;
 - il ristoro orario dell’operatore interessato;
 - la distanza chilometrica che separa il singolo istituto penitenziario dalla sede dell’università, al ricorrere di certe condizioni;
- determinato, per ciascuna università, l’entità del ristoro, per ingresso e annuo, per le spese sostenute per il servizio di sportello per i diritti dei detenuti, comprensivo anche dell’eventuale ristoro forfettario per spostamenti funzionali all’erogazione del servizio stesso;
- chiarito i termini e le modalità per il versamento alle università del ristoro annuo di cui al capoverso precedente, ipotizzando una durata di anni 3 (tre) dell’accordo da sottoscrivere con ognuna di esse;

CONSIDERATO CHE il presente accordo tra amministrazioni pubbliche ex articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche non rientra, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche, nell’ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto:

- regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, perseguito dalle medesime attraverso una forma di intrinseca e complementare collaborazione/cooperazione, retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico stesso;
- implica una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e risulta pertanto estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo (assenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazioni), propria del contratto di appalto pubblico;
- non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP));

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ACCORDO,**

IL GARANTE REGIONALE

E

L'UNIVERSITÀ

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità)

1. Con il presente accordo (di seguito anche “convenzione”) si attiva una forma di collaborazione/cooperazione tra il Garante regionale e l'Università (di seguito, *breviter*, anche “Parti”) diretta all'erogazione del servizio di sportello per i diritti dei detenuti (di seguito, *breviter*, “Servizio”) presso gli istituti penitenziari individuati, in quanto allo stesso corrisponde una convergenza sinergica su delle attività di interesse comune svolte in modo condiviso/coordinato, ancorché relative a competenze diverse e tese a soddisfare/perseguire differenti esigenze/missioni istituzionali (fini pubblici) dei due soggetti coinvolti.

2. L'esigenza funzionale da soddisfare attraverso l'erogazione del Servizio, che coincide con l'interesse pubblico effettivamente comune che le Parti intendono realizzare in cooperazione/collaborazione, attraverso una sostanziale partecipazione congiunta, consiste:

- a) nell'analizzare le problematiche, le difficoltà e i disagi che le persone detenute incontrano all'interno degli istituti penitenziari, anche in considerazione del fatto che una parte sicuramente importante di esse si trova in una condizione di fragilità determinata da situazioni relative allo stato di salute, al basso livello di istruzione, alla scarsa o nulla conoscenza della lingua e della cultura italiana, condizione spesso aggravata dalla carenza di operatori penitenziari, sociali e sanitari negli istituti stessi;

- b) nello sviluppare nelle persone detenute la consapevolezza dei diritti loro garantiti dall'ordinamento giuridico italiano e dalle raccomandazioni internazionali e, conseguenzialmente, favorire l'affermazione e l'esercizio degli stessi, tra cui il diritto allo studio universitario, all'istruzione e alla formazione professionale;
- c) nel promuovere l'attenzione della società civile (opinione pubblica) sulle condizioni delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, così da consentire, in armonia con il Protocollo stipulato:
 - 1) all'Università, di compiere, sotto eterogenee prospettive disciplinari, correlate attività di studio, ricerca scientifica e formazione;
 - 2) al Garante regionale, di poter esercitare proprie funzioni istituzionali (cfr. artt. 1, co. 1 e 5, co. 1, lett. a), e), f) e g) della l.r. 31/2003 e ss.mm.) in cooperazione con l'Università ossia con un ente pubblico in possesso di diversificati, multidisciplinari e pertinenti saperi.

Art. 2 (*Oggetto*)

1. Il Servizio consiste nella raccolta di problematiche, difficoltà e disagi sollevati dai detenuti, in un'attività di analisi puntuale degli stessi e, successivamente, all'esito di tale analisi, nella segnalazione/sottoposizione ai competenti uffici dell'istituto penitenziario ovvero nella trasmissione della relativa documentazione alla struttura amministrativa di supporto in modo che, a cura del Garante regionale, direttamente e/o per il tramite della struttura medesima, quanto rilevato sia sottoposto alle competenti autorità e/o vi si trovi, laddove possibile, soluzione e rimedio corrispondente. Operativamente tali attività si articolano, per il periodo di durata del presente accordo:

- a) nello svolgimento, in occasione di ogni singolo ingresso all'interno dell'istituto penitenziario, di colloqui individuali con i detenuti che abbiano fatto esplicita richiesta d'incontro con il Garante regionale o che siano stati segnalati dal medesimo o dagli uffici dell'istituto penitenziario, confronti con gli uffici dell'istituto penitenziario per una prima analisi e/o per il superamento delle problematiche emerse;
- b) nella predisposizione (elaborazione documentale), successivamente a ogni singolo ingresso, di un report da inviare alla struttura amministrativa di supporto ordinariamente con cadenza quindicinale, salvo situazioni urgenti e contingibili che vanno segnalate tempestivamente anche in breve (telefono, e-mail); con il report vengono illustrate le attività svolte, attraverso una puntuale indicazione (anche temporale) dei colloqui individuali effettuati (con chiarificazione delle questioni affrontate e già risolte e di quelle che necessitano di un successivo intervento) e delle problematiche, di carattere più generale, ravvisate all'interno dell'istituto penitenziario;
- c) nella presentazione di una relazione semestrale descrittiva delle attività svolte, riepilogativa anche degli ingressi effettuati in tale intervallo di tempo;
- d) nella presentazione di una relazione annuale contenente, oltre che l'illustrazione delle attività svolte, pure il riepilogo degli ingressi effettuati in tale intervallo di tempo;
- e) nella presentazione di una relazione finale/conclusiva, contenente i dati complessivi dell'attività svolta, articolati altresì per singola annualità, nonché l'esposizione dei punti di debolezza/criticità e di forza riscontrati nell'erogazione del Servizio e degli eventuali suggerimenti e proposte per migliorare lo standard di qualità dello stesso.

2. Relativamente alle attività di cui al comma 1, lettera a), si stima di norma in 5 (cinque) ore la durata della presenza dell'operatore individuato dall'Università (anche compatibilmente con le categorie di sicurezza e le modalità di accesso previste) affinché possano essere adeguatamente svolte le attività di

colloquio individuale con più detenuti e l'eventuale confronto con i diversi uffici penitenziari; in merito invece all'attività di cui al comma 1, lettera b), da parte dell'operatore stesso, si valuta come proporzionato il tempo di 2 (due) ore per ogni ingresso.

3. Più in generale, rispetto all'erogazione del Servizio si rileva inoltre che:

- a) a ogni ingresso in istituto penitenziario corrisponde la presenza di un operatore individuato dall'Università, con la conseguenza che la presenza di due o più operatori equivale a 2 (due) o più ingressi;
- b) allo scopo di garantire una presenza equilibrata di operatori nel corso di ciascun mese, occorre, nel caso in cui siano previsti almeno 2 (due) ingressi al mese, che sia assicurato perlomeno un (1) ingresso ogni quindici giorni, quantomeno 2 (due) ingressi ogni quindici giorni quando siano previsti non meno di 5 (cinque) ingressi;
- c) qualora per ragioni non ascrivibili/riconducibili direttamente all'Università, da dichiarare comunque in sede di produzione dei report quindicinali, non fosse possibile assicurare, in tutto o in parte, il numero di ingressi mensili previsto, gli ingressi non effettuati potranno essere recuperati, di norma, entro l'anno di riferimento di erogazione del Servizio.

4. Il Servizio viene erogato dall'Università – inserita nella Macroarea territoriale Lazio-Sud sulla base dei criteri di uniformità e adeguatezza funzionale e territoriale di cui in premessa – nei seguenti istituti penitenziari:

- a) Casa Circondariale di Latina, in cui, nell'anno 2022, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), sono risultate detenute una media mensile di 132 persone;
- b) Casa Circondariale “Giuseppe Pagliei” di Frosinone, nel quale, nell'anno 2022, sempre sulla base dei dati forniti dal DAP, sono risultate detenute una media mensile di 498 persone.
- c) Casa Circondariale “S. Domenico” di Cassino nel quale, nell'anno 2022, sempre sulla base dei dati forniti dal DAP, sono risultate detenute una media mensile di 148 persone.

5. Gli ingressi negli istituti penitenziari di cui al comma 4, lettere a), b) e c), stabiliti in rapporto ai fattori ricordati in premessa che, all'interno dei singoli istituti penitenziari, impattano sul Servizio (numero delle persone detenute/ristrette, complessità e specificità nonché situazioni fattuali e operative che caratterizzano gli istituti penitenziari stessi), sono rispettivamente:

- a) 2 mensili e 24 annui;
- b) 4 mensili e 48 annui.
- c) 2 mensili e 24 annui.

Art. 3

(Requisiti degli operatori individuati dall'Università. Ristoro a ingresso)

1. Gli operatori individuati dall'Università per lo svolgimento del Servizio (di seguito: “operatore/i interessato/i”) – ossia le persone fisiche preposte allo svolgimento di tutte le attività, durante e dopo il singolo ingresso in istituto penitenziario, in cui si concretizza il Servizio stesso –, in virtù anche dell'importanza della dimensione di ascolto e della raccolta di informazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) una buona conoscenza, sotto il profilo giuridico e normativo, del sistema penale e penitenziario, maturata pure attraverso concrete esperienze lavorative, al fine di poter affrontare, in modo adeguato e tempestivo, le questioni, le problematiche e le richieste esposte dai detenuti e, al tempo stesso, potersi confrontare, con perizia e cognizione, con gli uffici dell'istituto penitenziario;
- b) una buona capacità di orientare, sostenere e informare utilmente il detenuto, così da consentirgli, anche attraverso l'ausilio e il supporto nella redazione di sue istanze, il migliore esercizio dei suoi

diritti e assicurargli una maggiore consapevolezza delle regole/prescrizioni che conformano la vita del contesto carcerario;

- c) buone capacità/attitudini relazionali, comunicative ed empatiche;
- d) doti di riservatezza e discrezione in riferimento a quanto riferito dal detenuto;

2. In considerazione del fatto che i requisiti di cui al comma 1, previsti per la figura dell'operatore interessato, non sono chiaramente riconducibili, in termini di competenze e conoscenze, a uno specifico profilo professionale, la struttura amministrativa di supporto, con la relazione indicata in premessa acquisita al prot. CRL RU 13542.I del 31 maggio 2023, ai fini della quantificazione del ristoro a ingresso ha assimilato l'operatore stesso, per affinità di competenze e mansioni rispettivamente richieste e svolte, ai/alle "lavoratori/trici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" e, più esattamente, a quelli di essi appartenenti alla categoria C - livello/profilo C3/D1, il cui costo orario è pari a circa 22,00 (ventidue) euro (cfr. decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 febbraio 2020, n. 7). Tale circostanza determina un ristoro a ingresso, in considerazione del numero delle ore complessive (7) previste, per le relative attività, durante (5) e dopo (2) ciascun ingresso, pari a 154,00 (centocinquantaquattro) euro.

Art. 4

(Durata ed eventuale rinnovo)

1. La presente convenzione è valida per anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione della stessa, così come risultante da apposito verbale reso dall'Università, fermo restando:
 - a) quanto previsto all'articolo 6, comma 5, lettera a), numero 1), in merito al ristoro annuo;
 - b) l'ultimazione delle attività già avviate durante tale periodo di efficacia.
2. Prima della scadenza di cui al comma 1 è possibile procedere al rinnovo della convenzione nei termini previsti e concordati dalle Parti.

Art. 5

(Impegno delle Parti)

1. Le Parti convengono di cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi relativi all'erogazione del Servizio, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui al presente accordo.
2. Qualora l'Università, per quanto di sua competenza, si avvalga anche di soggetti esterni per l'esecuzione di specifiche attività in cui si declina il Servizio, deve darne preventiva comunicazione alla struttura amministrativa di supporto che ne valuterà, alla luce di quanto previsto dal presente accordo, la coerenza con lo stesso.

Art. 6

(Ristoro annuo. Modalità di versamento)

1. L'importo versato all'Università, in ciascuno degli anni di durata della presente convenzione, a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'erogazione del Servizio (di seguito, *breviter*, "ristoro annuo"), è calcolato sulla base dei fattori/criteri appresso elencati:
 - a) il numero di ingressi mensili/annui all'interno dei singoli istituti penitenziari assegnati all'Università;

- b) il numero di ore (di norma 5) di attività svolte dall'operatore interessato all'interno dell'istituto penitenziario in occasione di ogni singolo ingresso;
- c) il numero di ore (ossia 2) stimato come congruo, successivamente a ogni singolo ingresso in istituto penitenziario, per lo svolgimento, al di fuori di esso, dell'attività di reportistica e/o di confronto con la struttura amministrativa di supporto da parte dell'operatore interessato;
- d) il ristoro orario dell'operatore interessato, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 2;
- e) la distanza chilometrica che separa il singolo istituto penitenziario dalla sede dell'Università, al ricorrere di certe condizioni.

2. In riferimento al fattore/criterio di cui al comma 1, lettera e) – ossia quello della distanza chilometrica, che implica anche connessi tempi di percorrenza per e dal luogo in cui è territorialmente situato il singolo istituto penitenziario –, le Parti convengono sull'opportunità di un ristoro forfettario per spostamenti, che concorrerà a definire il ristoro annuo versato all'Università, solo nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che l'Università abbia sede in un Comune diverso dal Comune in cui sia ubicato l'istituto penitenziario;
- b) che la distanza tra l'uno e l'altro Comune sia di almeno 80 (ottanta) chilometri complessivi (percorso di andata, più percorso di ritorno).

3. Al verificarsi congiunto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in considerazione del fatto che, nella fattispecie, sulla base delle Macroaree territoriali individuate, gli spostamenti possono essere intra-provinciali o, al più, interprovinciali, si riconosce all'Università un ristoro forfettario stabilito prendendo a riferimento quanto attualmente previsto per i dipendenti del Consiglio regionale del Lazio che si rechino in missione con la propria autovettura – ossia 35 centesimi di euro per ogni chilometro percorso – e, più esattamente, un ristoro di:

- a) 28,00 (ventotto) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) da 80 a 100 chilometri;
- b) 35,00 (trentacinque) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) da 101 a 149;
- c) 52,00 (cinquantadue) euro, per una distanza complessiva (andata più ritorno, seguendo il tragitto/percorso più breve) pari o superiore a 150 chilometri.

4. In considerazione degli istituti penitenziari assegnati all'Università ai sensi dell'articolo 2, comma 4 ossia la Casa Circondariale di Latina, la Casa Circondariale "Giuseppe Pagliei" di Frosinone e la Casa Circondariale "S. Domenico" di Cassino, il ristoro forfettario per spostamenti è riconosciuto solo per i primi due e ammonta:

- a) per il primo, tenuto conto che la distanza complessiva è di oltre 150 chilometri, a 52,00 (cinquantadue) euro a ingresso, per un totale annuo, a fronte di 24 ingressi annui complessivi previsti, di 1.248,00 (milleduecentoquarantotto) euro;
- b) per il secondo, tenuto conto che la distanza complessiva è da 101 a 149 chilometri, a 35,00 (trentacinque) euro a ingresso, per un totale annuo, a fronte di 48 ingressi annui complessivi previsti, di 1.680,00 (milleseicentottanta) euro.

5. In merito alle modalità di versamento del ristoro annuo all'Università si procede nei termini e con le modalità a seguire esplicitate:

a) **primo anno:**

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del primo semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università, formale comunicazione della data di effettivo avvio del Servizio, così come risultante da apposito verbale, ed emissione della relativa fattura elettronica;

- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del secondo semestre di attività, previa, da parte dell'Università:
 - 2.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel primo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 2.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 2.1;

b) secondo anno:

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del terzo semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università:
 - 1.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel secondo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 1.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 1.1;
- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del quarto semestre di attività, previa, da parte dell'Università:
 - 2.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel terzo semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 2.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 2.1;

c) terzo e ultimo anno:

- 1) versamento, sotto forma di acconto iniziale per lo svolgimento del quinto semestre di attività, in misura pari al 50% del ristoro annuo, previa, da parte dell'Università:
 - 1.1 presentazione della relazione sulle attività svolte nel quarto semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - 1.2 emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al numero 1.1;
- 2) versamento del restante 50% del ristoro annuo per lo svolgimento del sesto e ultimo semestre di attività, in misura:
 - 2.1 pari al 60% dello stesso, previa, da parte dell'Università:
 - presentazione della relazione sulle attività svolte nel quinto semestre e del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale;
 - emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al capoverso precedente;
 - 2.2 pari al 40% dello stesso, a saldo, successivamente alla scadenza del presente accordo, previa, da parte dell'Università:
 - presentazione della relazione sulle attività svolte nel sesto semestre, del report degli ingressi effettuati nei relativi istituti penitenziari nell'ultimo quindicinale e della relazione finale/conclusiva;
 - emissione della relativa fattura elettronica, a seguito di riscontro formale, da parte della struttura amministrativa di supporto, in merito ai documenti di cui al capoverso precedente.

6. Per gli importi relativi al ristoro di cui al presente articolo non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto sono versati nell'ambito di un rapporto di natura esclusivamente pubblicistica e rientrano, dunque, nella fattispecie di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 dello stesso

decreto (tra i quali gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale):

- a) "... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione" (co. 1);
- b) non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali "... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi" (co. 3, lett. b)).

Art. 7

(Tabella riepilogativa)

1. Nella tabella che segue sono riportati, in sintesi, i principali contenuti e condizioni (istituti penitenziari assegnati all'Università, media mensile detenuti nell'anno 2022, numero di ingressi mensili/annui, ristoro per ciascun ingresso, eventuale ristoro forfettario spostamenti, ristoro annuo) del presente accordo:

MACROAREA TERRITORIALE LAZIO-SUD						
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE						
ISTITUTI PENITENZIARI ASSEGNATI	MEDIA MENSILE DETENUTI ANNO 2022	INGRESSI MENSILI	INGRESSI ANNUI	RISTORO INGRESSO	RISTORO FORFETTARIO SPOSTAMENTI	RISTORO ANNUO
CASA CIRCONDARIALE DI LATINA	132	2	24	€ 154,00	€ 1.248,00	€ 4.944,00
CASA CIRCONDARIALE DI FROSINONE	498	4	48	€ 154,00	€ 1.680,00	€ 9.072,00
CASA CIRCONDARIALE DI CASSINO	148	2	24	€ 154,00	—	€ 3.696,00
TOTALE	778	8	96			€ 17.712,00

Art. 8

(Trattamenti dei dati personali)

1. In merito alle attività di trattamento di dati personali che l'erogazione del Servizio comporta:
 - a) il Garante regionale è il titolare del trattamento;
 - b) l'Università è il responsabile del trattamento;
 - c) l'eventuale altro soggetto incaricato dall'Università per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento è il subresponsabile del trattamento.
2. Le Parti si obbligano a disciplinare, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e, in specie, di quelle di cui al paragrafo 3 dell'articolo stesso, i rapporti in materia di protezione dei dati personali attraverso un apposito e separato atto giuridico, da sottoscrivere entro la data di effettivo avvio del Servizio, così come risultante da apposito verbale reso dall'Università, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 9

(Recesso)

1. Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente, nel pubblico interesse, dalla presente convenzione con atto motivato.
2. La facoltà di recesso di cui al comma 1, da effettuarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, deve essere comunicata all'altra Parte a mezzo di PEC.

Art. 10

(Risoluzione controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia/vertenza che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione è risolta/definita amichevolmente tra le Parti.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

Art. 11

(Responsabili della convenzione)

1. Il responsabile della presente convenzione per l'Università è la Prof.ssa Wilma Polini, delegata dal Rettore nella sua qualità di Presidente del Centro Universitario per l'Orientamento (CUOri), mentre per il Garante regionale è il dirigente *pro tempore* della struttura amministrativa di supporto.

Art. 12

(Approvazione e modalità di sottoscrizione)

1. La presente convenzione è approvata dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.

2. La presente convenzione è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatta in modalità elettronica e sottoscritta con firma digitale.

Letto approvato e sottoscritto in Roma, il

PER IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Il dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio

Dott. Massimo Messale

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E LAZIO MERIDIONALE

Il Rettore

Prof. Marco Dell’Isola
